

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 213

23° anno

16 agosto 1980

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

80/762/CEE :

- ★ **Decisione del Consiglio, del 22 aprile 1980, concernente la firma dell'accordo internazionale del 1979 sulla gomma naturale** 1
- Accordo internazionale sulla gomma naturale (1979)** 2

Commissione

80/763/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, dell'8 luglio 1980, che stabilisce disposizioni complementari relative alle indagini statistiche sulle superfici viticole** 26

80/764/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, dell'8 luglio 1980, che stabilisce il programma di tabelle e definizioni relative alle indagini statistiche intermedie sulle superfici viticole** 28

80/765/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, dell'8 luglio 1980, che fissa il codice e le norme tipo riguardanti la trascrizione in una forma suscettibile di lettura meccanica dei dati concernenti le indagini statistiche intermedie sulle superfici viticole** 34

(segue)

Sommario *(segue)*

80/766/CEE :

- ★ Direttiva della Commissione, dell'8 luglio 1980, che fissa il metodo comunitario di analisi per il controllo ufficiale del tenore di cloruro di vinile monomero nei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari 42

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 1980

concernente la firma dell'accordo internazionale del 1979 sulla gomma naturale

(80/762/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che l'accordo internazionale del 1979 sulla gomma naturale ha lo scopo di stabilizzare il prezzo della gomma naturale attorno alla tendenza di mercato a lungo termine e, pertanto, di ottenere anche un aumento equilibrato della domanda e dell'offerta di tale prodotto,

DECIDE :

Articolo unico

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare, con riserva di successiva conclusione, l'accordo internazionale del 1979 sulla gomma naturale.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 aprile 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ZAMBERLETTI

ACCORDO INTERNAZIONALE SULLA GOMMA NATURALE

(1979)

INDICE

	Pagina
Preambolo	3
Capitolo I : Obiettivi	3
Capitolo II : Definizioni	4
Capitolo III : Costituzione ed amministrazione	4
Capitolo IV : Consiglio internazionale della gomma naturale	5
Capitolo V : Privilegi ed immunità	8
Capitolo VI : Contabilità e verifica dei conti	9
Capitolo VII : Bilancio amministrativo	9
Capitolo VIII : Scorta stabilizzatrice	10
Capitolo IX : Rapporti con il Fondo comune	17
Capitolo X : Disposizioni in materia di approvvigionamento	17
Capitolo XI : Consultazioni in materia di politica interna	18
Capitolo XII : Statistiche, studi e informazioni	18
Capitolo XIII : Varie	18
Capitolo XIV : Ricorsi e controversie	19
Capitolo XV : Disposizioni finali	20
Allegato A Quote dei singoli paesi esportatori nelle esportazioni globali nette dei paesi partecipanti alla conferenza delle Nazioni Unite sulla gomma naturale, fissate ai sensi dell'articolo 61	24
Allegato B Quote dei singoli paesi importatori e gruppi di paesi nelle importazioni globali nette dei paesi partecipanti alla conferenza delle Nazioni Unite sulla gomma naturale, fissate ai sensi dell'articolo 61	24
Allegato C Costo della scorta stabilizzatrice secondo le valutazioni effettuate dal presidente della conferenza delle Nazioni Unite sulla gomma naturale — 1978	25

PREAMBOLO

LE PARTI CONTRAENTI,

RICHIAMANDOSI alla dichiarazione ed al programma di intervento relativi alla creazione di un nuovo ordine economico internazionale ⁽¹⁾,

RICONOSCENDO in particolare l'importanza della risoluzione 93 (IV) della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo, approvata nella quarta sessione, nonché della risoluzione 124 (V), approvata nella quinta sessione, sul programma integrato per i prodotti di base,

RICONOSCENDO l'importanza della gomma naturale nell'economia dei membri, particolarmente per le esportazioni dei membri esportatori e per il fabbisogno di quelli importatori,

RICONOSCENDO INOLTRE che la stabilizzazione dei prezzi della gomma naturale interessa i produttori, i consumatori ed i mercati del settore, e che un accordo internazionale in questo campo può dare un considerevole contributo all'espansione e allo sviluppo dell'industria della gomma naturale, a vantaggio dei produttori e dei consumatori,

HANNO DECISO QUANTO SEGUE :

CAPITOLO I

OBIETTIVI

Articolo 1

OBIETTIVI

I principali obiettivi dell'accordo internazionale sulla gomma naturale — 1979 (qui di seguito indicato come « il presente accordo »), inteso a realizzare gli scopi indicati dalla Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo nelle risoluzioni 93 (IV) e 124 (V) sul programma integrato per i prodotti di base, sono i seguenti :

- a) Equilibrare l'evoluzione della domanda e dell'offerta di gomma naturale, contribuendo ad attenuare le gravi difficoltà derivanti dalle eccedenze o dalla scarsità del prodotto ;
- b) Rendere stabili le condizioni degli scambi di gomma naturale, evitando un'eccessiva fluttuazione dei prezzi, che esercita un'influenza negativa sugli interessi a lungo termine dei produttori e dei consumatori, e stabilizzando i prezzi senza provocare distorsioni nelle tendenze di mercato a lungo termine, nell'interesse dei produttori e dei consumatori ;
- c) Contribuire a stabilizzare i proventi delle esportazioni di gomma naturale dei membri esportatori, e ad aumentare le loro entrate in base all'espansione

del volume delle esportazioni di gomma naturale a prezzi equi e remunerativi, contribuendo a fornire i necessari incentivi a favore di un tasso dinamico e crescente della produzione, nonché le risorse atte ad accelerare la crescita economica e lo sviluppo sociale ;

- d) Cercare di ottenere un approvvigionamento adeguato di gomma naturale per far fronte al fabbisogno dei paesi importatori a prezzi equi e ragionevoli, nonché di migliorare la sicurezza e la continuità dell'offerta ;
- e) Prendere le misure adeguate in caso di eccedenza o di scarsità di gomma naturale per attenuare le eventuali difficoltà economiche dei membri ;
- f) Cercare di espandere gli scambi internazionali e di migliorare l'accesso ai mercati per la gomma naturale ed i suoi prodotti trasformati ;
- g) Migliorare la competitività della gomma naturale favorendo le ricerche e lo sviluppo nel settore ;
- h) promuovere l'espansione dell'economia della gomma naturale cercando di favorire e di migliorare le attività di trasformazione, commercializzazione e distribuzione del prodotto allo stato grezzo ;
- i) favorire la cooperazione internazionale e le consultazioni sui problemi della domanda e dell'offerta, e facilitare la promozione ed il coordinamento delle ricerche, dell'assistenza e di altri programmi del settore della gomma naturale.

⁽¹⁾ Risoluzioni dell'assemblea generale 3201 (S-VI) e 3202 (S-VI) del 1° maggio 1974.

CAPITOLO II

DEFINIZIONI

Articolo 2

DEFINIZIONI

Ai fini del presente accordo si intende per :

1. « Gomma naturale » : l'elastomero non vulcanizzato, in forma solida oppure liquida, tratto dalla *Hevea brasiliensis* o da qualsiasi altra pianta che il Consiglio possa designare a norma del presente accordo.
2. « Parte contraente » : un governo, oppure un organismo intergovernativo di cui all'articolo 5, che abbia aderito al presente accordo a titolo provvisorio o definitivo.
3. « Membro » : una parte contraente di cui alla definizione 2 di cui sopra.
4. « Membro esportatore » : un membro che esporti gomma naturale ed abbia dichiarato di essere un membro esportatore, subordinatamente all'approvazione del Consiglio.
5. « Membro importatore » : un membro che importi gomma naturale ed abbia dichiarato di essere un membro importatore, subordinatamente all'approvazione del Consiglio.
6. « Organizzazione » : l'Organizzazione internazionale della gomma naturale di cui all'articolo 3.
7. « Consiglio » : il Consiglio internazionale della gomma naturale di cui all'articolo 6.
8. « Voto speciale » : un voto che richieda almeno due terzi dei voti dei membri esportatori presenti e votanti e almeno due terzi dei voti dei membri importatori presenti e votanti, contati separatamente, a condizione che essi siano espressi da almeno metà dei membri di ciascuna categoria presenti e votanti.
9. « Esportazioni di gomma naturale » : qualsiasi tipo di gomma naturale che esca dal territorio doganale di uno Stato membro ; e « importazioni di gomma naturale » : qualsiasi tipo di gomma naturale che entri nel territorio doganale di uno dei membri, a condizione che, ai sensi di questa definizione, qualora un membro comprenda più territori doganali, i termini si riferiscano all'insieme dei territori doganali del membro stesso.
10. « Maggioranza ripartita semplice » : un voto che richieda più della metà dei voti totali dei membri esportatori presenti e votanti e più della metà dei voti totali dei membri importatori presenti e votanti, contati separatamente.
11. « Valute che si possono impiegare liberamente » : il marco tedesco, il franco francese, lo yen giapponese, la sterlina ed il dollaro statunitense.
12. « Anno finanziario » : il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre.
13. « Entrata in vigore » : la data in cui il presente accordo entra in vigore a titolo provvisorio o definitivo in conformità dell'articolo 61.
14. « Tonnellata » : una tonnellata metrica, vale a dire 1 000 kg.
15. « Impegno governativo » : l'impegno finanziario nei confronti del Consiglio assunto dai membri quale garanzia di finanziamento della scorta stabilizzatrice di riserva, che può essere richiesto dal Consiglio per far fronte ai propri obblighi finanziari in conformità dell'articolo 28 ; il Consiglio può imputare ai membri unicamente l'importo del rispettivo impegno.
16. « Centesimo malese o di Singapore » : la media del sen di Malaysia e del cent di Singapore ai tassi di cambio correnti.
17. « Contributo netto di un membro secondo una ponderazione temporale » : i suoi contributi netti ponderati per il numero di anni della sua appartenenza all'Organizzazione.

CAPITOLO III

COSTITUZIONE ED AMMINISTRAZIONE

Articolo 3

Creazione, sede e struttura dell'Organizzazione internazionale sulla gomma naturale

1. Viene istituita l'Organizzazione internazionale della gomma naturale al fine di attuare le disposizioni del presente accordo e di controllarne il funzionamento.
2. L'Organizzazione funziona per mezzo del Consiglio internazionale della gomma naturale, del suo direttore esecutivo e del restante personale, nonché degli altri organismi istituiti dal presente accordo.

3. Nella prima sessione il Consiglio, con voto speciale, deve decidere se stabilire la sede dell'Organizzazione a Kuala Lumpur oppure a Londra.

4. La sede dell'Organizzazione sarà comunque situata nel territorio di un membro.

Articolo 4

Membri dell'Organizzazione

1. Vi sono due categorie di membri, vale a dire :

- a) esportatori, e
- b) importatori.

2. Il Consiglio determina i criteri relativi al cambiamento della categoria di appartenenza di un membro, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, in considerazione delle norme di cui agli articoli 25 e 28. Un membro che soddisfa tali criteri può cambiare la propria categoria di appartenenza, previa approvazione del Consiglio con voto speciale.

3. Ogni parte contraente costituisce un membro singolo dell'Organizzazione.

Articolo 5

Partecipazione di organizzazioni intergovernative

1. Ogniqualvolta ricorrono nel presente accordo i termini « governo » o « governi », si intendono applicabili anche alla Comunità economica europea o qualsiasi altra organizzazione intergovernativa con responsabilità in materia di negoziazione, conclusione e applicazione di accordi internazionali, in particolare di accordi sulle materie prime. Analogamente, ogniqualvolta nel presente accordo si fa riferimento alla firma, alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione, oppure alla notifica di applicazione provvisoria o all'adesione nel caso di dette organizzazioni intergovernative, si intende la firma, la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, oppure la notifica di applicazione provvisoria, oppure l'adesione da parte di dette organizzazioni intergovernative.

2. In caso di voto su problemi che rientrano nella loro competenza, le suddette organizzazioni intergovernative esercitano i diritti di voto con un numero di voti uguali al totale dei voti attribuiti ai rispettivi Stati membri, in conformità dell'articolo 15.

CAPITOLO IV

CONSIGLIO INTERNAZIONALE DELLA GOMMA NATURALE

Articolo 6

Composizione del Consiglio internazionale della gomma naturale

1. La massima autorità dell'Organizzazione è costituita dal Consiglio internazionale della gomma naturale, formato da tutti i membri dell'Organizzazione.

2. Ciascun membro è rappresentato al Consiglio da un delegato e può designare sostituti e consiglieri che partecipino alle sessioni del Consiglio.

3. Un sostituto può essere autorizzato a deliberare e a votare a nome del delegato durante l'assenza di quest'ultimo o in determinate circostanze.

Articolo 7

Poteri e funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio esercita tutti i poteri ed esegue o provvede all'esecuzione di tutte le funzioni necessarie per mettere in atto le disposizioni del presente accordo.

2. Con voto speciale il Consiglio approva le norme ed i regolamenti necessari per l'esecuzione del presente accordo, conformi alle sue disposizioni, ed in particolare il proprio regolamento interno e quello relativo ai comitati istituiti in virtù dell'articolo 19, la disciplina in materia di gestione e di funzionamento della scorta stabilizzatrice, nonché il regolamento finanziario e del personale dell'Organizzazione. Nel proprio regolamento interno il Consiglio può stabilire una procedura che lo autorizzi a deliberare su problemi specifici, senza convocare una riunione.

3. Il Consiglio provvede a tenere la documentazione necessaria per l'adempimento delle funzioni ad esso conferite dal presente accordo.

4. Il Consiglio pubblica una relazione annuale sull'attività dell'Organizzazione e comunica le altre informazioni che ritiene appropriate.

Articolo 8

Prestiti contratti in circostanze eccezionali

1. Con voto speciale il Consiglio può contrarre un prestito da fonti commerciali per coprire un disavanzo nel bilancio della scorta stabilizzatrice o nel bilancio

amministrativo, provocato dall'intervallo che intercorre tra le spese autorizzate ed i contributi richiesti. Se il prestito è causato da un ritardo nell'arrivo di un contributo da parte di un membro, i costi finanziari sopportati dal Consiglio per detto prestito saranno sostenuti dal membro in arretrato, in aggiunta al pagamento integrale del proprio contributo.

2. Ciascun membro, a proprio insindacabile giudizio, può decidere di versare il contributo al bilancio appropriato direttamente in contanti, invece del prestito commerciale contratto dal Consiglio per coprire la sua quota dei fondi necessari.

Articolo 9

Delega dei poteri

1. Con voto speciale il Consiglio può delegare a qualsiasi comitato istituito a norma dell'articolo 19 la facoltà di esercitare in parte o integralmente poteri che, in conformità con le disposizioni del presente accordo, non richiedono un voto speciale da parte del Consiglio. Nonostante la delega, il Consiglio può in ogni momento discutere e deliberare su qualsiasi punto eventualmente delegato a uno dei suoi comitati.

2. Con voto speciale il Consiglio può revocare qualsiasi potere delegato a un comitato.

Articolo 10

Cooperazione con altre organizzazioni

1. Il Consiglio può prendere le disposizioni che ritiene opportune in materia di consultazione e di cooperazione con le Nazioni Unite e i suoi organi e istituti specializzati, nonché con le altre organizzazioni intergovernative del caso.

2. Il Consiglio può anche prendere disposizioni per mantenere i contatti con le opportune organizzazioni internazionali non governative.

Articolo 11

Ammissione di osservatori

Il Consiglio può invitare qualsiasi governo non membro, o qualsiasi organizzazione di cui all'articolo 10, a partecipare in qualità di osservatore alle riunioni del Consiglio o dei comitati istituiti a norma dell'articolo 19.

Articolo 12

Presidente e vicepresidente

1. Il Consiglio elegge ogni anno il presidente ed il vicepresidente.

2. Il presidente ed il vicepresidente vengono eletti rispettivamente tra i rappresentanti dei membri esportatori e tra i rappresentanti dei membri importatori. Le cariche si alterneranno ogni anno tra le due categorie di membri, a condizione, tuttavia, che questo principio non impedisca la loro riconferma, in circostanze eccezionali, con voto speciale del Consiglio.

3. In caso di assenza provvisoria il presidente viene sostituito dal vicepresidente. In caso di assenza provvisoria del presidente e del vicepresidente, o di assenza definitiva di uno o di ambedue, il Consiglio può scegliere nuovi funzionari tra i rappresentanti dei paesi esportatori e/o tra i rappresentanti dei paesi importatori, secondo il caso, a titolo provvisorio oppure definitivo, conformemente alle necessità.

4. Né il presidente né qualsiasi altro funzionario che presieda una riunione del Consiglio, possono votare nella riunione stessa. Tuttavia egli può autorizzare un altro rappresentante della stessa categoria di appartenenza ad esercitare i diritti di voto del membro che rappresenta.

Articolo 13

Direttore esecutivo, direttore della scorta e altro personale

1. Con voto speciale il Consiglio nomina un direttore esecutivo ed un direttore della scorta.

2. Il Consiglio stabilisce i termini e le condizioni relative alla nomina del direttore esecutivo e del direttore della scorta.

3. Il direttore esecutivo è il principale funzionario amministrativo dell'Organizzazione ed è responsabile di fronte al Consiglio della gestione e del funzionamento del presente accordo, in conformità delle decisioni del Consiglio.

4. Il direttore della scorta è responsabile nei confronti del direttore esecutivo e del Consiglio per le funzioni conferitegli in base al presente accordo, nonché per le funzioni supplementari eventualmente stabilite dal Consiglio. Il direttore della scorta è responsabile della gestione quotidiana della scorta stessa, ed informa il direttore esecutivo del funzionamento generale, in modo che quest'ultimo possa garantirne l'efficacia ai fini della realizzazionale degli obiettivi del presente accordo.

5. Il direttore esecutivo nomina il personale in conformità dei regolamenti stabiliti dal Consiglio. Il personale è responsabile di fronte al direttore esecutivo.

6. Il direttore esecutivo ed il restante personale, compreso il direttore della scorta, non devono avere interessi finanziari nell'industria o nel commercio della gomma, o in attività commerciali affini.

7. Nell'adempimento dei propri doveri, il direttore esecutivo, il direttore della scorta ed il restante personale non sollecitano né accettano istruzioni da alcun membro né da alcuna autorità non appartenente al Consiglio o ad un comitato istituito a norma dell'articolo 19. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il loro stato di funzionari internazionali e sono responsabili unicamente di fronte al Consiglio. Tutti i membri debbono rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del direttore esecutivo, del direttore della scorta e degli altri funzionari, e non cercare di influenzarli nell'esecuzione dei loro compiti.

Articolo 14

Sessioni

1. Come regola generale, il Consiglio tiene una sessione regolare per semestre.

2. Oltre alle sessioni, in circostanze stabilite nel presente accordo, il Consiglio si riunisce in sessione speciale, per propria decisione oppure qualora ne facciano richiesta :

- a) il presidente del Consiglio ;
- b) il direttore esecutivo ;
- c) la maggioranza dei membri esportatori ;
- d) la maggioranza dei membri importatori ;
- e) uno o più membri esportatori che dispongano di almeno 200 voti, oppure
- f) uno o più membri importatori che dispongano di almeno 200 voti.

3. Le sessioni vengono tenute nelle sedi dell'Organizzazione, a meno che il Consiglio, con voto speciale, non disponga altrimenti. Se, su invito di uno dei membri, il Consiglio non si riunisce nella sede dell'Organizzazione, il membro deve pagare i costi supplementari sostenuti dal Consiglio.

4. I membri vengono avvertiti delle sessioni e dei relativi ordini del giorno dal direttore esecutivo con un preavviso di almeno trenta giorni, tranne in casi di emergenza, quando la comunicazione deve essere inviata con almeno sette giorni di anticipo.

Articolo 15

Ripartizione dei voti

1. I membri esportatori e quelli importatori dispongono rispettivamente di un totale di 1 000 voti.

2. Ciascun membro esportatore dispone di un voto iniziale su 1 000, tranne nel caso di un membro esportatore con esportazioni nette inferiori a 10 000 t annue. I voti rimanenti vengono ripartiti tra i membri esportatori, per quanto possibile in proporzione al volume delle rispettive esportazioni nette di gomma naturale per un periodo di cinque anni civili, a decorrere dai sei anni civili precedenti alla ripartizione dei voti, ad eccezione delle esportazioni nette di gomma naturale di Singapore che, per questo periodo, devono essere valutate al 13 % delle sue esportazioni totali per il periodo suddetto.

3. I voti dei membri importatori vengono ripartiti in proporzione alla media delle rispettive importazioni nette di gomma naturale nel periodo di tre anni civili, a decorrere dai quattro anni civili precedenti la ripartizione dei voti. Ogni membro importatore, tuttavia, riceve un voto anche se la propria quota proporzionale di importazioni nette non raggiunge un volume sufficiente da giustificare detta procedura.

4. Ai sensi dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 28 in materia di contributi dei membri importatori e dell'articolo 39, il Consiglio, nella sua prima sessione, elabora un quadro delle esportazioni nette dei membri esportatori, nonché un quadro delle importazioni nette dei membri importatori, soggetti a revisione annua in conformità del presente articolo.

5. Non vi sono voti frazionari. Fatta eccezione per le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, ogni frazione inferiore a 0,5 sarà arrotondata per difetto, ed ogni frazione superiore o uguale a 0,5 sarà arrotondata per eccesso.

6. Il Consiglio ripartisce i voti per ciascun anno finanziario all'inizio della prima sessione dell'anno, in conformità del presente articolo. Detta ripartizione rimane in vigore per il resto dell'anno, fatta eccezione per quanto disposto al paragrafo 7 del presente articolo.

7. Qualora intervenga un cambiamento della partecipazione all'Organizzazione, o qualora il diritto di voto di un membro sia sospeso o ripristinato a norma delle disposizioni del presente accordo, il Consiglio procede ad una nuova ripartizione dei voti entro la categoria o le categorie interessate, in conformità del disposto del presente articolo.

8. Qualora l'esclusione, in virtù dell'articolo 65, oppure il rcesso di un membro, in applicazione degli articoli 64 e 63, provochi una riduzione ad una percentuale inferiore all'80 % della quota totale degli scambi dei membri restanti in una delle due categorie, il Consiglio si riunisce e decide in merito ai termini, alle condizioni e

al futuro del presente accordo, considerando in particolare la necessità di mantenere un efficace funzionamento della scorta stabilizzatrice, senza imporre un eccessivo onere finanziario ai membri rimanenti.

Articolo 16

Procedura di voto

1. Ciascun membro dispone di tutti i voti che gli sono attribuiti in sede di Consiglio, e non è autorizzato a frazionarli.
2. Con notifica scritta al presidente del Consiglio, qualsiasi membro esportatore può autorizzare un altro membro esportatore, e qualsiasi membro importatore può autorizzare un altro membro importatore a rappresentare i suoi interessi ed a esercitare i suoi diritti di voto in una sessione o in una riunione del Consiglio.
3. Un membro con delega di voto da parte di un altro membro deve esprimere detto voto nelle forme autorizzate.
4. Un membro che si astiene viene considerato come non votante.

Articolo 17

Quorum

1. In una riunione del Consiglio il quorum è determinato dalla presenza della maggioranza dei membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, a condizione che detti membri detengano almeno due terzi dei voti totali delle rispettive categorie.
2. Qualora non si raggiunga il quorum in conformità del paragrafo 1 del presente articolo nel giorno stabilito per la riunione e nel giorno successivo, a decorrere dal terzo giorno il quorum viene determinato dalla presenza della maggioranza dei membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, a condizione che detti membri detengano la maggioranza dei voti totali nelle rispettive categorie.
3. Viene considerata come presenza la rappresentanza in conformità del paragrafo 2 dell'articolo 16.

Articolo 18

Decisioni

1. Il Consiglio prende le proprie decisioni e formula le proprie raccomandazioni a maggioranza ripartita semplice, salvo disposizioni contrarie del presente accordo.

2. Quando un membro si avvale delle disposizioni di cui all'articolo 16 e il suo voto viene espresso in una riunione del Consiglio, ai sensi del paragrafo 1 di questo articolo, detto membro viene considerato presente e votante.

Articolo 19

Istituzione di comitati

1. Vengono istituiti i seguenti comitati:
 - a) comitato di gestione;
 - b) comitato per il funzionamento della scorta stabilizzatrice;
 - c) comitato per le statistiche;
 - d) comitato per le altre disposizioni.

Con un voto speciale del Consiglio possono essere istituiti altri comitati.

2. Ogni comitato è responsabile di fronte al Consiglio. Con voto speciale il Consiglio determina la composizione ed i compiti di ciascun comitato.

Articolo 20

Commissione di esperti

1. Il Consiglio nomina una commissione di esperti scelti nel settore dell'industria e del commercio della gomma dei membri esportatori ed importatori.
2. La commissione esprime pareri e fornisce assistenza al Consiglio ed ai suoi comitati, in particolare sul funzionamento della scorta stabilizzatrice e sulle altre disposizioni di cui all'articolo 44.
3. Il Consiglio stabilisce la composizione, le funzioni ed il regolamento amministrativo della commissione.

CAPITOLO V

PRIVILEGI ED IMMUNITÀ

Articolo 21

Privilegi ed immunità

1. L'Organizzazione è dotata di personalità giuridica, ed in particolare dispone della capacità di contrattare, acquistare ed alienare beni mobili ed immobili, nonché di stare in giudizio.
2. Dopo l'entrata in vigore del presente accordo, l'Organizzazione prende quanto prima le iniziative necessarie per concludere un accordo (qui di seguito denominato accordo di sede) con il governo del paese in cui

l'Organizzazione avrà la propria sede (qui di seguito definito governo ospite). Detto accordo dovrà vertere sullo statuto, sui privilegi e sulle immunità dell'Organizzazione, del suo direttore esecutivo, del personale e degli esperti, nonché delle delegazioni dei membri, nelle forme ritenute necessarie ai fini dell'adempimento delle rispettive funzioni.

3. In attesa della conclusione dell'accordo di sede, l'Organizzazione chiede al governo ospite di concedere, in misura conforme alla sua legislazione, l'esenzione fiscale sulle retribuzioni pagate dall'Organizzazione ai propri dipendenti, nonché sul patrimonio, sui redditi e sulle altre proprietà dell'Organizzazione.

4. L'Organizzazione può concludere con uno o più governi gli accordi in materia di eventuali privilegi ed immunità che potrebbero rivelarsi necessari per il buon funzionamento del presente accordo; detti accordi dovranno ricevere l'approvazione del Consiglio.

5. Qualora la sede dell'Organizzazione sia trasferita in un altro paese, il governo di quest'ultimo provvederà a concludere al più presto un accordo di sede con l'Organizzazione, soggetto all'approvazione del Consiglio.

6. L'accordo di sede è indipendente dal presente accordo. Esso scade tuttavia alle seguenti condizioni:

- a) per mutuo consenso del governo ospite e dell'Organizzazione;
- b) qualora la sede dell'Organizzazione sia trasferita fuori dal territorio del governo ospite, oppure
- c) qualora l'Organizzazione cessi di esistere.

CAPITOLO VI

CONTABILITÀ E VERIFICA DEI CONTI

Articolo 22

Contabilità finanziaria

1. Per il funzionamento e la gestione del presente accordo, vengono istituiti due bilanci:

- a) il bilancio della scorta stabilizzatrice, e
- b) il bilancio amministrativo.

2. Vengono iscritte nel bilancio della scorta stabilizzatrice le seguenti entrate e spese relative alla istituzione, al funzionamento e alla gestione della scorta: contributi dei membri a norma dell'articolo 28, prestiti per il bilancio della scorta di cui all'articolo 8, rimborso del capitale e degli interessi su detti prestiti, redditi da vendite della scorta stabilizzatrice, interessi sui depositi del bilancio della scorta, costi per l'acquisto della scorta, commissioni, spese di immagazzinamento, trasporto e

imballaggio, assicurazione, costi di rotazione. Con voto speciale, tuttavia, il Consiglio può iscrivere nel bilancio della scorta stabilizzatrice qualsiasi altro tipo di entrate o di spese imputabili a transazioni o operazioni sulla scorta.

3. Tutte le altre entrate e spese relative al funzionamento dell'accordo vengono iscritte nel bilancio amministrativo. Tali spese vengono normalmente coperte dai contributi dei membri, valutati in conformità dell'articolo 25.

4. L'Organizzazione non è responsabile delle spese delle delegazioni o degli osservatori presso il Consiglio o qualsiasi comitato creato a norma dell'articolo 19.

Articolo 23

Forme di pagamento

I pagamenti in contanti destinati al bilancio amministrativo o al bilancio della scorta devono essere effettuati in valute che si possono impiegare liberamente oppure in valute convertibili sui principali mercati dei cambi esteri in altre impiegabili liberamente, e devono essere esenti da restrizioni di cambio.

Articolo 24

Verifica dei conti

1. Il Consiglio nomina alcuni revisori per verificare i libri contabili.

2. Un rendiconto del bilancio amministrativo e del bilancio della scorta, dopo una verifica indipendente, viene presentato ai membri, al più presto possibile, ma non prima di tre mesi dopo la chiusura di ogni anno finanziario e viene sottoposto all'approvazione del Consiglio nella sessione successiva. In seguito viene pubblicato un sommario dei conti e del bilancio verificati.

CAPITOLO VII

BILANCIO AMMINISTRATIVO

Articolo 25

Contributi al bilancio preventivo

1. Nella prima sessione dopo l'entrata in vigore del presente accordo il Consiglio approva il bilancio preventivo della contabilità amministrativa per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore ed il termine del primo anno finanziario. In seguito il Consiglio deve approvare il bilancio preventivo della contabilità ammi-

nistrativa per il successivo anno finanziario nella seconda metà di ciascun anno finanziario. Il Consiglio valuta il contributo di ogni membro a tale bilancio in conformità del paragrafo 2 del presente articolo.

2. Il contributo di ciascun membro al bilancio preventivo amministrativo per ciascun anno finanziario deve rispettare la proporzione esistente tra il numero dei voti attribuiti al paese stesso al momento dell'approvazione del bilancio preventivo amministrativo per quell'anno finanziario ed il totale dei voti dei membri. Nella valutazione dei contributi, i voti di ciascun membro devono essere calcolati indipendentemente dalla sospensione dei diritti di voto oppure dalla relativa nuova ripartizione dei voti.

3. Il contributo iniziale al bilancio preventivo amministrativo da parte di un governo che aderisce all'accordo dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo deve essere valutato dal Consiglio in base al numero dei voti attribuiti al paese stesso, nonché al periodo rimanente dell'anno finanziario in corso, senza però modificare la valutazione relativa agli altri membri.

Articolo 26

Pagamento dei contributi al bilancio preventivo amministrativo

1. I contributi al primo bilancio preventivo amministrativo devono essere pagati ad una data fissata dal Consiglio nella prima sessione. I contributi ai successivi bilanci amministrativi scadranno il primo giorno di ciascun anno finanziario. Il contributo di un governo che aderisce all'accordo dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo, valutato in conformità del paragrafo 3 dell'articolo 25, per l'anno finanziario in questione, scadrà ad una data da stabilirsi da parte del Consiglio.

2. Se un membro non ha versato integralmente il proprio contributo al bilancio preventivo amministrativo entro due mesi dalla scadenza in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, il direttore esecutivo chiede al membro stesso di effettuare il pagamento nel più breve tempo possibile. Se un membro non versa il proprio contributo entro due mesi dalla richiesta del direttore esecutivo, vengono sospesi i suoi diritti di voto nell'Organizzazione, salvo diversa deliberazione del Consiglio con voto speciale. Se quattro mesi dopo detta richiesta da parte del direttore esecutivo, un membro non ha ancora pagato i propri contributi, tutti i suoi diritti a norma del presente accordo vengono sospesi dal Consiglio, salvo diversa deliberazione di quest'ultimo con voto speciale.

3. Per i contributi versati oltre il termine stabilito, il Consiglio riscuote un interesse al tasso di base del paese ospite a decorrere dalla data di scadenza dei contributi, oppure al tasso commerciale per un prestito contratto a norma dell'articolo 8, a seconda del caso.

4. Un membro, i cui diritti sono stati sospesi a norma del paragrafo 2 del presente articolo, rimane in particolare obbligato a pagare i propri contributi e a far fronte a qualsiasi eventuale obbligo finanziario in virtù del presente accordo.

CAPITOLO VIII

SCORTA STABILIZZATRICE

Articolo 27

Volume della scorta stabilizzatrice

Per realizzare gli obiettivi del presente accordo, viene creata una scorta stabilizzatrice internazionale, con un volume globale di 550 000 t. Ai sensi del presente accordo, la scorta rappresenta l'unico strumento di intervento sul mercato ai fini della stabilizzazione dei prezzi. Essa comprende :

- a) una scorta stabilizzatrice normale di 400 000 t, e
- b) una scorta stabilizzatrice di riserva di 150 000 t.

Articolo 28

Finanziamento della scorta stabilizzatrice

1. I membri si impegnano a finanziare il costo totale della scorta stabilizzatrice internazionale di 550 000 t, istituita in virtù dell'articolo 27.

2. Il finanziamento della scorta stabilizzatrice normale e della scorta di riserva viene equamente suddiviso tra le categorie dei membri esportatori ed importatori. I contributi dei membri al bilancio della scorta vengono ripartiti secondo il numero dei voti loro attribuiti in sede di Consiglio, ad eccezione di quanto disposto ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

3. Un membro importatore la cui quota di importazioni nette totali, secondo la tabella istituita dal Consiglio in applicazione del paragrafo 4 dell'articolo 15, è pari o inferiore allo 0,1 % delle importazioni nette totali, contribuisce al bilancio della scorta nei seguenti modi :

- a) Se la quota di importazioni nette totali di un membro è uguale o inferiore a 0,1 % ma superiore a 0,05 %, il suo contributo sarà calcolato in base alla sua quota effettiva di importazioni nette totali ;
- b) Se la quota di importazioni nette totali di un membro è uguale o inferiore a 0,05 %, il suo contributo viene valutato in base ad una quota di 0,05 % delle importazioni nette totali.

4. Nel periodo in cui il presente accordo è in vigore provvisoriamente, a norma del paragrafo 2 oppure della lettera b) del paragrafo 4 dell'articolo 61, l'impegno finanziario di ciascun membro esportatore o importatore nei confronti del bilancio della scorta stabilizzatrice non deve superare nel complesso il contributo del membro stesso, calcolato in base al numero di voti corrispondenti alle quote di percentuale, stabilite nelle tabelle redatte dal Consiglio in applicazione del paragrafo 4 dell'articolo 15, dei totali di 275 000 t che spettano rispettivamente alle categorie dei membri esportatori ed importatori. Quando l'accordo è in vigore a

titolo provvisorio, gli obblighi finanziari dei membri devono essere suddivisi equamente tra le categorie degli importatori e degli esportatori. Ogniquale volta l'impegno globale di una categoria superi quello dell'altra, il maggiore dei due importi complessivi deve essere riportato a livello del minore riducendo i corrispondenti voti di ciascun membro proporzionalmente alle quote di voti derivate dalle tabelle stabilite dal Consiglio a norma del paragrafo 4 dell'articolo 15.

5. I costi totali della scorta stabilizzatrice normale di 400 000 t vengono finanziati con i contributi dei membri pagati in contanti al bilancio della scorta. Se del caso, detti contributi possono essere versati da opportune istituzioni dei membri interessati.

6. I costi totali della scorta stabilizzatrice di riserva di 150 000 t vengono finanziati con i contributi dei membri nelle forme seguenti :

- a) prestiti in denaro liquido da fonti commerciali contratti dal Consiglio con garanzie della scorta e garanzie/impegni governativi, e/o
- b) in contanti.

Detti contributi, se del caso, possono essere forniti da opportune istituzioni dei membri interessati.

7. La scelta tra le lettere a) o b) del paragrafo 6 del presente articolo, o di ambedue, viene lasciata alla discrezione di ciascun membro ; in ogni caso il denaro liquido deve essere depositato sul conto della scorta stabilizzatrice. In caso di prestito di cui alla lettera a) del paragrafo 6, il valore delle garanzie della scorta, calcolato in proporzione al valore della scorta stabilizzatrice del momento, non deve superare la quota proporzionale di voti dei membri stessi nel Consiglio. I membri a nome dei quali il Consiglio ha contratto prestiti commerciali di cui alla lettera a) del paragrafo 6 sono responsabili dei rispettivi impegni derivanti da detti prestiti.

8. I costi totali della scorta stabilizzatrice internazionale di 550 000 t vengono pagati sul conto della scorta e includono tutte le spese relative all'acquisto ed alla gestione della scorta stessa. Qualora il costo previsto di cui all'allegato C del presente accordo sia inferiore al costo totale relativo all'acquisto ed alla gestione della scorta, il Consiglio si riunisce e prende le disposizioni necessarie per chiedere i contributi necessari per coprire questi costi secondo le quote percentuali dei voti.

Articolo 29

Pagamento di contributi al bilancio della scorta

1. Un contributo iniziale in contanti al bilancio della scorta, pari a 70 milioni di ringgit malesi, viene suddiviso

fra tutti i membri secondo le loro quote percentuali di voti in applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 28. Detto contributo viene richiesto non appena il direttore esecutivo è stato informato da tutti i membri della rispettiva disponibilità a far fronte agli impegni finanziari, entro diciotto mesi a decorrere dalla data dell'entrata in vigore provvisoria del presente accordo. Questi contributi iniziali diventano esigibili 45 giorni dopo la richiesta del direttore esecutivo.

2. Il direttore esecutivo può richiedere i contributi in qualsiasi momento, a condizione che il direttore della scorta attesti che detti fondi sono necessari per il bilancio della scorta nei successivi quattro mesi.

3. Un contributo richiesto deve essere pagato dai membri entro 30 giorni a decorrere dalla data della notifica. Su richiesta di un membro o di più membri che rappresentano 200 voti nel Consiglio, quest'ultimo si riunisce in sessione speciale e può modificare o disapprovare la richiesta in base ad una valutazione dei fondi necessari per far fronte al funzionamento della scorta nei successivi tre mesi. Se il Consiglio non riesce a prendere una decisione, i membri devono pagare i contributi in conformità della decisione del direttore esecutivo.

4. I contributi richiesti per la scorta stabilizzatrice normale e per quella di riserva vengono valutati al prezzo limite di azione minimo in vigore al momento in cui vengono richiesti detti contributi.

5. La richiesta di contributi destinati alla scorta di riserva segue la seguente procedura :

- a) al momento della revisione effettuata a 300 000 t, di cui all'articolo 32, il Consiglio :
 - i) riceve una dichiarazione da parte di tutti i membri sul metodo con il quale intendono finanziare la propria quota della scorta stabilizzatrice di riserva in applicazione dell'articolo 28, e
 - ii) prende tutti i provvedimenti di carattere finanziario e di altro tipo necessari per l'immediata entrata in funzione della scorta stabilizzatrice di riserva, compresa la richiesta di fondi, se del caso ;
- b) al momento della revisione effettuata a 400 000 t, di cui all'articolo 32, il Consiglio controlla che siano rispettate le seguenti due condizioni :
 - i) tutti i membri hanno provveduto al finanziamento della rispettiva quota della scorta stabilizzatrice di riserva, e
 - ii) è stato fatto ricorso alla scorta stabilizzatrice di riserva, che è in grado di intervenire ai sensi dell'articolo 31.

Articolo 30

Gamma dei prezzi

1. Per le operazioni della scorta stabilizzatrice vengono fissati i seguenti prezzi :

- a) prezzo di riferimento,

- b) prezzo minimo di intervento,
- c) prezzo massimo di intervento,
- d) prezzo limite di azione minimo,
- e) prezzo limite di azione massimo,
- f) prezzo indicativo minimo, e
- g) prezzo indicativo massimo.

2. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, il prezzo di riferimento viene stabilito inizialmente a 210 centesimi malesi o di Singapore per chilogrammo. Esso è soggetto a riesame e sarà riveduto in conformità della sezione A dell'articolo 32.

3. Il prezzo di intervento massimo ed il prezzo di intervento minimo saranno rispettivamente calcolati ad un livello superiore ed inferiore al 15 % del prezzo di riferimento, salvo diversa decisione del Consiglio con voto speciale.

4. Il prezzo limite di azione massimo e minimo verrà calcolato rispettivamente ad un livello superiore e inferiore al 20 % del prezzo di riferimento, a meno che il Consiglio non decida altrimenti con voto speciale.

5. I prezzi calcolati in conformità dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo vengono arrotondati alla frazione di centesimo.

6. Salvo diversa disposizione del presente accordo, nei primi trenta mesi successivi all'entrata in vigore del presente accordo, il prezzo indicativo minimo sarà di 150 centesimi malesi o di Singapore per chilogrammo ed il prezzo indicativo massimo corrisponderà a 270 centesimi malesi o di Singapore per chilogrammo.

Articolo 31

Gestione della scorta stabilizzatrice

1. Se, rispetto alla gamma dei prezzi stabilita all'articolo 30, o successivamente riveduta in conformità degli articoli 32 e 40, il prezzo indicatore di mercato di cui all'articolo 33,

- a) è pari o superiore al prezzo limite di azione massimo, il direttore della scorta deve difendere il prezzo limite di azione massimo offrendo in vendita gomma naturale, finché il prezzo indicatore di mercato non risulti inferiore al prezzo limite di azione massimo ;
- b) supera il prezzo di intervento massimo, il direttore della scorta può vendere gomma naturale in difesa del prezzo limite di azione massimo ;
- c) è pari al prezzo di intervento massimo o minimo, o a un livello intermedio, il direttore della scorta non deve acquistare o vendere gomma naturale, tranne che per far fronte alle responsabilità per la rotazione di cui all'articolo 36 ;
- d) è inferiore al prezzo di intervento minimo, il direttore della scorta può acquistare gomma naturale in difesa del prezzo limite di azione minimo ;

- e) è pari o inferiore al prezzo limite di azione minimo, il direttore della scorta stabilizzatrice deve difendere il prezzo limite di azione minimo offrendo di comprare gomma naturale, finché il prezzo indicatore di mercato non superi il prezzo limite di azione minimo.

2. Quando le vendite o gli acquisti per la scorta stabilizzatrice raggiungono il livello di 400 000 t il Consiglio decide, con voto speciale, sull'opportunità di rendere operante la scorta stabilizzatrice di riserva alle seguenti condizioni :

- a) al prezzo limite di azione minimo o massimo, oppure
- b) ad ogni prezzo compreso tra il prezzo limite di azione minimo ed il prezzo indicativo minimo, oppure tra il prezzo limite di azione massimo ed il prezzo indicativo massimo.

3. Salvo diversa decisione del Consiglio, formulata con voto speciale, a norma del paragrafo 2 del presente articolo, il direttore della scorta deve usare la scorta stabilizzatrice di riserva per difendere il prezzo indicativo minimo rendendo operativa la scorta di riserva quando il prezzo indicatore di mercato raggiunge un livello intermedio tra il prezzo indicativo minimo e il prezzo limite di azione minimo, nonché per difendere il prezzo indicativo massimo rendendo operativa la scorta stabilizzatrice di riserva quando il prezzo indicatore di mercato si trova ad un livello intermedio tra il prezzo indicativo massimo ed il prezzo limite di azione massimo.

4. Devono essere utilizzati pienamente tutti i mezzi della scorta stabilizzatrice, compresa la scorta normale e quella di riserva, per evitare che il prezzo indicatore di mercato scenda ad un livello inferiore al prezzo indicativo minimo o superi il prezzo indicativo massimo.

5. Gli acquisti e le vendite trattate dal direttore della scorta devono essere effettuati tramite i mercati commerciali tradizionali ai prezzi correnti, e tutte le sue transazioni devono comportare la materiale fornitura della gomma entro un termine non superiore ai tre mesi civili.

6. Per facilitare la gestione della scorta stabilizzatrice, il Consiglio istituisce filiali ed altri servizi dell'ufficio del direttore della scorta, se necessario, sui tradizionali mercati della gomma e nelle sedi di magazzini riconosciuti.

7. Il direttore della scorta prepara un resoconto mensile sulle transazioni e sulla situazione finanziaria del bilancio della scorta stabilizzatrice. Sessanta giorni dopo la fine di ogni mese, la relativa relazione sarà trasmessa ai membri.

8. Le informazioni sulle transazioni relative alla scorta devono comprendere le quantità, i prezzi, i tipi, i livelli ed i mercati di tutte le operazioni, comprese le rotazioni effettuate. I dati sulla situazione finanziaria del bilancio della scorta devono includere inoltre i tassi di interesse, i

termini e le condizioni relativi ai depositi ed ai prestiti, le valute trattate e le altre informazioni pertinenti sulle voci di cui al paragrafo 2 dell'articolo 22.

Articolo 32

Esame e revisione della gamma dei prezzi

A. Prezzo di riferimento

1. L'esame e la revisione del prezzo di riferimento devono basarsi sulle tendenze di mercato e/o sulle variazioni nette delle scorte, subordinatamente alle disposizioni di questa sezione del presente articolo. Il prezzo di riferimento sarà sottoposto a revisione da parte del Consiglio ad intervalli di diciotto mesi dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

- a) Se la media dei prezzi indicatori di mercato giornalieri nel semestre precedente alla revisione si trova al medesimo livello del prezzo d'intervento massimo, del prezzo di intervento minimo o è compresa tra questi due prezzi, il prezzo di riferimento non deve essere modificato.
- b) Se la media dei prezzi indicatori di mercato giornalieri nel semestre precedente alla revisione si trova ad un livello inferiore al prezzo di intervento minimo, il prezzo di riferimento sarà automaticamente diminuito del 5 % rispetto al suo livello al momento della revisione, a meno che il Consiglio, con voto speciale, decida di ridurlo di una percentuale differente.
- c) Se la media dei prezzi indicatori di mercato giornalieri nel semestre precedente alla revisione è superiore al prezzo di intervento massimo, il prezzo di riferimento sarà aumentato automaticamente del 5 % rispetto al suo livello al momento della revisione, a meno che il Consiglio, con voto speciale, non decida di aumentarlo di una percentuale differente.

2. Se, dopo l'ultima valutazione a norma del presente paragrafo, o dell'entrata in vigore del presente accordo, si verifica una variazione netta della scorta stabilizzatrice pari a 100 000 t, il direttore esecutivo convoca una sessione speciale del Consiglio per valutare la situazione. Il Consiglio, con voto speciale, può decidere di prendere le misure adeguate, tra cui :

- a) sospensione delle operazioni relative alla scorta stabilizzatrice ;
- b) modifica del tasso di acquisto o di vendita della scorta ;
- c) revisione del prezzo di riferimento.

3. Se si sono verificati acquisti o vendite della scorta stabilizzatrice per 300 000 t a decorrere a) dall'entrata in vigore del presente accordo, b) dall'ultima revisione a norma del presente paragrafo, oppure c) dall'ultima revisione a norma del paragrafo 2 del presente articolo, in base alla situazione più recente, il prezzo di riferi-

mento deve essere diminuito o aumentato, rispettivamente, del 3 % rispetto al livello del momento, a meno che il Consiglio con voto speciale decida di aumentarlo o di diminuirlo, rispettivamente, di una diversa percentuale.

4. Qualsiasi adeguamento del prezzo di riferimento, qualunque ne sia la ragione, non deve essere tale da consentire ai prezzi limite di azione di infrangere i prezzi indicativi massimi o minimi.

B. Prezzi indicativi

5. Il Consiglio, con voto speciale, può modificare i prezzi indicativi massimi e minimi durante le revisioni di cui alla presente sezione di questo articolo.

6. Il Consiglio provvede ad armonizzare qualsiasi revisione dei prezzi indicativi con l'evoluzione delle tendenze e della situazione del mercato. A questo proposito, il Consiglio deve prendere in considerazione le tendenze relative ai prezzi, al consumo, all'approvvigionamento, ai costi di produzione ed alle scorte nel settore della gomma naturale, nonché la quantità di gomma naturale della scorta stabilizzatrice e la situazione finanziaria del relativo bilancio.

7. I prezzi indicativi minimi e massimi sono soggetti a revisione nei seguenti casi ;

- a) ad intervalli di trenta mesi dopo l'entrata in vigore del presente accordo ;
- b) in circostanze eccezionali, su richiesta di uno o più membri che rappresentino almeno 200 voti in sede di Consiglio, e
- c) quando il prezzo di riferimento è stato i) ridotto dopo l'ultima revisione del prezzo indicativo minimo o l'entrata in vigore del presente accordo, oppure ii) aumentato dopo l'ultima revisione del prezzo indicativo massimo o l'entrata in vigore del presente accordo, di una percentuale di almeno il 3 % di cui al paragrafo 3 del presente articolo e di almeno il 5 % di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o di almeno la stessa percentuale in applicazione dei paragrafi 1, 2 e/o 3 del presente articolo, a condizione che la media del prezzo indicatore di mercato giornaliero nei sessanta giorni successivi all'ultima revisione del prezzo di riferimento sia rispettivamente inferiore al prezzo di intervento minimo o superiore al prezzo di intervento massimo.

8. In deroga ai paragrafi da 5 a 7 del presente articolo, il prezzo indicativo massimo o minimo non viene aumentato se la media dei prezzi indicatori di mercato giornalieri nel semestre precedente alla revisione della gamma dei prezzi, in applicazione del presente articolo, è inferiore al prezzo di riferimento. Analogamente, il prezzo indicativo massimo o minimo non deve essere diminuito se la media dei prezzi indicatori di mercato giornalieri nel semestre precedente alla revisione della gamma dei prezzi, a norma del presente articolo, è superiore al prezzo di riferimento.

*Articolo 33***Prezzo indicatore di mercato**

1. Il prezzo indicatore di mercato giornaliero è costituito dalla media ponderata e composta, registrata sul mercato della gomma naturale, dei prezzi ufficiali giornalieri del mese in corso sui mercati di Kuala Lumpur, Londra, New York e Singapore. Inizialmente il prezzo indicatore di mercato giornaliero comprende i diversi tipi RSS 1, RSS 3 e TSR 20 e la loro ponderazione deve essere uguale. Tutte le quotazioni devono essere convertite in valori fob porti di Malaysia e Singapore nelle valute malesi e di Singapore.
2. Le ponderazioni relative alla composizione tipo/grado, nonché il metodo di valutazione del prezzo di mercato indicatore giornaliero sono soggetti a revisione e possono essere modificati dal Consiglio con voto speciale affinché riflettano il mercato della gomma naturale.
3. Il prezzo indicatore di mercato deve essere calcolato ad un valore superiore, pari o inferiore ai livelli dei prezzi di cui al presente accordo, se la media dei prezzi indicatori di mercato giornalieri registrata negli ultimi cinque giorni di mercato è superiore, pari o inferiore a detti livelli di prezzi.

*Articolo 34***Composizione delle scorte stabilizzatrici**

1. Nella prima sessione dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio deve definire i gradi ed i tipi riconosciuti a livello internazionale relativi ai fogli affumicati rigati, nonché alle qualità di gomma specifiche da inserire nella scorta stabilizzatrice, a condizione che siano soddisfatti i seguenti criteri ;
 - a) il grado ed il tipo inferiore di gomma naturale autorizzata da inserire nella scorta stabilizzatrice deve essere RSS 3 e TSR 20, e
 - b) devono essere citati tutti i gradi e tipi autorizzati in applicazione della lettera a) del presente paragrafo, che rappresentano almeno il 3 % degli scambi internazionali del precedente anno civile nel settore della gomma naturale.
2. Se necessario, con voto speciale, il Consiglio può modificare detti criteri e/o i tipi/gradi scelti, in modo che la composizione della scorta stabilizzatrice corrisponda all'evoluzione della situazione del mercato, agli obiettivi di stabilizzazione del presente accordo, nonché all'esigenza di mantenere ad un alto livello commerciale la qualità della scorta stabilizzatrice.
3. Nel promuovere gli obiettivi di stabilizzazione del presente accordo, il direttore della scorta deve fare in modo che la composizione della scorta stabilizzatrice rifletta la struttura delle esportazioni e delle importazioni nel settore della gomma naturale.

4. Con voto speciale, il Consiglio può ordinare al direttore della scorta di modificare la composizione della scorta stessa, se questa misura è necessaria ai fini della stabilizzazione dei prezzi.

*Articolo 35***Ubicazione delle scorte stabilizzatrici**

1. L'ubicazione delle scorte stabilizzatrici deve consentire un funzionamento economico ed efficiente sul piano commerciale. In base a questo principio, le scorte stabilizzatrici devono essere situate nel territorio dei membri esportatori ed importatori. La distribuzione delle scorte stabilizzatrici tra i membri deve essere effettuata in modo tale da raggiungere gli obiettivi di stabilizzazione del presente accordo con costi minimi.
2. Per mantenere un alto livello di qualità commerciale, le scorte stabilizzatrici devono essere depositate unicamente in magazzini approvati, in base a criteri da definirsi da parte del Consiglio.
3. Dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio deve compilare ed approvare un elenco di magazzini, insieme alle norme necessarie per il loro impiego, e deve sottoporre detto elenco ad una revisione periodica.
4. Il Consiglio deve inoltre rivedere periodicamente l'ubicazione delle scorte stabilizzatrici e, con un voto speciale, può imporre al direttore della scorta di trasferire le scorte stesse, ai fini di un funzionamento economico ed efficiente sul piano commerciale.

*Articolo 36***Rotazione delle scorte stabilizzatrici**

Il direttore della scorta deve acquistare e mantenere tutte le riserve stabilizzatrici ad un alto livello commerciale di qualità. Pertanto egli deve provvedere alla rotazione della gomma naturale depositata nelle scorte stabilizzatrici, se necessario per mantenere tali livelli, tenendo opportunatamente conto del costo di detta rotazione, nonché della sua incidenza sulla stabilità del mercato. I costi della rotazione vengono iscritti nel bilancio della scorta.

*Articolo 37***Limitazione o sospensione delle operazioni relative alla scorta stabilizzatrice**

1. In deroga all'articolo 31, il Consiglio, se riunito in sessione, può limitare o sospendere con voto speciale le

operazioni della scorta stabilizzatrice, se ritiene che l'adempimento degli obblighi attribuiti da detto articolo al direttore della scorta non consenta di raggiungere gli obiettivi del presente accordo.

2. Se il Consiglio non è riunito in sessione, il direttore esecutivo, previa consultazione del presidente, può limitare o sospendere le operazioni della scorta stabilizzatrice, se ritiene che l'adempimento degli obblighi imposti dall'articolo 31 al direttore della scorta non consenta di raggiungere gli obiettivi del presente accordo.

3. Immediatamente dopo la decisione di limitare o di sospendere le operazioni della scorta stabilizzatrice in conformità del paragrafo 2 del presente articolo, il direttore esecutivo convoca una sessione del Consiglio per esaminare detta decisione. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 14, il Consiglio si riunisce entro sette giorni dalla data della restrizione o della sospensione e, con voto speciale, conferma o annulla detta restrizione o sospensione. Se il Consiglio non giunge ad una decisione durante questa sessione, le operazioni della scorta stabilizzatrice vengono riprese, senza imporre alcuna restrizione in virtù del presente articolo.

Articolo 38

Penalità relative ai contributi al bilancio della scorta stabilizzatrice

1. Qualora non adempia all'obbligo di contribuire al bilancio della scorta stabilizzatrice entro la data di scadenza dei contributi richiesti, un membro viene considerato in arretrato. Un membro in arretrato di 60 giorni e oltre non viene considerato tale ai fini del voto su problemi di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. In sede di Consiglio vengono sospesi i diritti di voto e di altro tipo di un membro in arretrato di 60 giorni e oltre, a norma del paragrafo 1 del presente articolo, salvo diversa decisione del Consiglio con voto speciale.

3. Un membro in arretrato deve sostenere l'onere degli interessi al tasso di base del paese ospite a decorrere dal giorno di scadenza dei pagamenti. Qualora gli arretrati vengano coperti da prestiti del Consiglio ai sensi dell'articolo 8, il membro in arretrato deve sostenere l'onere dei costi di interesse derivanti da detto prestito. Gli altri membri importatori e esportatori possono coprire gli arretrati su base volontaria.

4. Qualora venga effettuato il pagamento in arretrato con soddisfazione del Consiglio, vengono ripristinati i diritti di voto e di altro tipo del membro interessato. Se gli arretrati sono stati anticipati da altri membri, questi ultimi devono essere rimborsati integralmente.

Articolo 39

Adeguamenti dei contributi al bilancio della scorta stabilizzatrice

1. Al momento della ripartizione dei voti, nella prima sessione di ogni anno finanziario, il Consiglio provvede ad apportare i necessari adeguamenti al contributo di ciascun membro al bilancio della scorta stabilizzatrice, in applicazione delle disposizioni del presente articolo. Il direttore esecutivo deve quindi stabilire quanto segue :

- a) il contributo netto di ciascun membro, calcolato sottraendo i rimborsi dei contributi dovutigli in conformità del paragrafo 2 del presente articolo dalla somma di tutti i contributi pagati dal membro stesso a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo ;
- b) il totale netto dei contributi rappresentato dalla somma dei contributi netti di tutti i membri ;
- c) il contributo netto riveduto di ciascun membro, ottenuto dividendo il totale netto dei contributi tra i membri in base alla quota di voti riveduta di ciascun membro in sede di Consiglio, in conformità dell'articolo 15, fatto salvo il paragrafo 3 dell'articolo 28, purché la quota di voti di ciascun membro, ai fini del presente articolo, venga calcolata indipendentemente dalla sospensione dei diritti di voto di un membro o dalla corrispondente ripartizione dei voti.

Quando il contributo netto di un membro supera il suo contributo netto riveduto, la differenza deve essere rimborsata dal bilancio della scorta stabilizzatrice. Quando invece il contributo netto è inferiore al contributo netto riveduto di un membro, quest'ultimo deve pagare la differenza al bilancio della scorta.

2. Si il Consiglio, in considerazione dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 29, riscontra un'eccedenza di contributi netti rispetto ai fondi richiesti per finanziare le operazioni della scorta stabilizzatrice nei quattro mesi successivi, detti contributi netti eccedentari, detratti quelli iniziali, devono essere rimborsati dal Consiglio, a meno che quest'ultimo non decida con voto speciale di non effettuare detto rimborso o di corrispondere un importo inferiore. Le quote dell'importo da rimborsare dovute ai membri sono proporzionali ai rispettivi contributi netti in contanti.

3. Su richiesta di un membro, il rimborso a cui ha diritto può essere trattenuto nel bilancio della scorta stabilizzatrice. Se un membro decide di mantenere il proprio rimborso in bilancio, l'importo gli sarà accreditato per eventuali contributi supplementari chiesti in conformità dell'articolo 29.

4. Il direttore esecutivo informa immediatamente i membri di eventuali pagamenti o rimborsi derivanti dagli adeguamenti apportati in conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Detti pagamenti da parte dei membri od i rimborsi ad essi dovuti devono essere effettuati entro 60 giorni a decorrere dalla data della notifica da parte del direttore esecutivo.

5. Qualora l'importo in contanti del conto della scorta stabilizzatrice, dopo l'eventuale rimborso dei prestiti,

superi il valore del totale dei contributi netti pagati dai membri, detti fondi in eccedenza devono essere distribuiti al momento della scadenza del presente accordo.

Articolo 40

Scorta stabilizzatrice e modifiche dei tassi di cambio

1. Qualora il tasso di cambio tra il ringgit malese/dollaro di Singapore e le valute dei principali esportatori ed importatori di gomma naturale cambi in modo tale da influenzare in modo significativo il funzionamento della scorta stabilizzatrice, il direttore esecutivo, a norma dell'articolo 37, oppure i membri, in conformità dell'articolo 14, possono chiedere la convocazione di una sessione speciale del Consiglio. Il Consiglio si riunisce entro dieci giorni per confermare od annullare disposizioni già emanate dal direttore esecutivo in virtù dell'articolo 37, e può decidere con voto speciale di prendere gli adeguati provvedimenti, compresa la possibilità di rivedere la gamma dei prezzi, secondo i principi di cui ai primi capoversi dei paragrafi 1 e 6 dell'articolo 32.

2. Con voto speciale il Consiglio può stabilire una procedura per determinare una notevole variazione nelle parità di dette valute, unicamente al fine di una tempestiva convocazione del Consiglio.

3. Qualora tra il ringgit malese e il dollaro di Singapore si verifichi una divergenza tale da influenzare in modo significativo il funzionamento della scorta stabilizzatrice, il Consiglio si riunisce per esaminare la situazione e considerare la possibilità di impiegare un'unica valuta.

Articolo 41

Procedure di liquidazione relative al bilancio della scorta stabilizzatrice

1. Al momento della scadenza del presente accordo, il direttore della scorta provvede a valutare il totale delle spese relative alla liquidazione o al trasferimento ad un nuovo accordo internazionale sulla gomma naturale dell'attivo del bilancio della scorta stabilizzatrice, in conformità del presente articolo, e riserva detto importo in un conto separato. Se il saldo è insufficiente il direttore della scorta vende una quantità di gomma naturale della scorta stabilizzatrice sufficiente a fornire la somma supplementare richiesta.

2. La quota di ogni membro nel bilancio della scorta stabilizzatrice viene calcolata come segue :

a) il valore della scorta stabilizzatrice corrisponde al valore del quantitativo totale di gomma naturale di ciascun tipo/grado, calcolata in base al livello inferiore dei prezzi correnti dei rispettivi tipi/gradi, registrati sui mercati di cui all'articolo 33 nei trenta giorni di mercato precedenti la data di scadenza del presente accordo ;

b) il valore del bilancio della scorta stabilizzatrice corrisponde al valore della scorta stessa, oltre al saldo in contanti alla data di scadenza del presente accordo, al netto di ogni importo di riserva di cui al paragrafo 1 del presente articolo ;

c) il contributo netto di ogni membro corrisponde alla somma dei suoi contributi effettuati per la durata del presente accordo, al netto di tutti i rimborsi di cui all'articolo 39 ;

d) se il valore del bilancio della scorta stabilizzatrice è superiore o inferiore al totale dei contributi netti, l'eccedenza o il disavanzo, secondo i casi, devono essere distribuiti tra i membri in proporzione alla quota del contributo netto di ciascun membro calcolata in base alla ponderazione temporale a norma del presente accordo ;

e) la quota di ciascun membro nel bilancio della scorta stabilizzatrice deve comprendere il contributo netto, ridotto o aumentato delle proprie quote in disavanzo o in eccedenza nel bilancio della scorta stabilizzatrice, e diminuito della sua quota di eventuale passivo dovuta a prestiti insoluti contratti dal Consiglio a nome di detto membro.

3. Se il presente accordo viene immediatamente sostituito da un nuovo accordo internazionale sulla gomma naturale, il Consiglio, con voto speciale, approva le procedure necessarie per trasferire adeguatamente nel nuovo accordo, secondo le norme ivi contenute, le quote del bilancio della scorta stabilizzatrice dei membri che intendono partecipare al nuovo accordo. I membri che non desiderano partecipare al nuovo accordo hanno diritto al rimborso della propria quota :

a) dai fondi liquidi disponibili in proporzione alla sua quota percentuale sul totale dei contributi netti al bilancio della scorta stabilizzatrice, entro due mesi ; e

b) dai proventi netti ottenuti dalla cessione della riserva stabilizzatrice, per mezzo di normali vendite o di trasferimento al nuovo accordo internazionale sulla gomma naturale a prezzi di mercato correnti, operazione da concludere entro dodici mesi ;

a meno che il Consiglio, con voto speciale, non decida di aumentare i pagamenti a norma della lettera a) del presente paragrafo.

4. Se il presente accordo scade senza essere sostituito da un nuovo accordo internazionale sulla gomma naturale dotato di una scorta stabilizzatrice, il Consiglio, con voto speciale, approva le procedure volte a disciplinare una regolare cessione della scorta stabilizzatrice entro il periodo massimo di cui al paragrafo 7 dell'articolo 67, fatte salve le seguenti condizioni :

a) non devono essere effettuati altri acquisti di gomma naturale ;

b) l'Organizzazione non deve sostenere nuove spese, ad eccezione di quelle necessarie per esaurire la scorta stabilizzatrice.

5. Fatta salva la possibilità offerta ai membri di ritirare la propria quota di gomma naturale in conformità del paragrafo 6 del presente articolo, il saldo in contanti del bilancio della scorta stabilizzatrice deve essere distribuito ai membri in proporzione alle rispettive quote, determinate ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

6. In sostituzione parziale o globale del pagamento in contanti, i membri possono scegliere di ritirare la propria quota nelle disponibilità di bilancio della scorta stabilizzatrice in forma di gomma naturale, secondo le procedure approvate dal Consiglio.

7. Il Consiglio approva le opportune procedure in materia di adeguamento e di pagamento delle quote dei membri nel bilancio della scorta stabilizzatrice. Detti adeguamenti intervengono nei seguenti casi :

- a) un'eventuale discrepanza tra il prezzo della gomma naturale di cui alla lettera a) del paragrafo 2 del presente articolo e i prezzi ai quali la scorta stabilizzatrice è venduta in parte o globalmente, secondo le procedure relative alla cessione della scorta stessa ;
- b) la differenza tra le spese di liquidazione previste e quelle effettive.

8. Entro i trenta giorni successivi alle operazioni finali del bilancio della scorta stabilizzatrice, il Consiglio si riunisce per procedere alla liquidazione definitiva dei conti tra i membri entro i trenta giorni successivi.

CAPITOLO IX

RAPPORTI CON IL FONDO COMUNE

Articolo 42

Rapporti con il Fondo comune

Al momento dell'entrata in funzione del Fondo comune, il Consiglio, trarrà il massimo vantaggio dalle strutture di quest'ultimo, secondo i principi qui esposti. A questo scopo il Consiglio provvede a negoziare con il Fondo comune i termini e le modalità reciprocamente accettabili ai fini di un accordo di associazione da sottoscrivere con il Fondo comune.

CAPITOLO X

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPROVVIGIONAMENTO

Articolo 43

Disponibilità dell'approvvigionamento

1. I membri esportatori si impegnano per quanto possibile ad attuare politiche e programmi in grado di assicurare ai consumatori la continua disponibilità degli approvvigionamenti di gomma naturale.

2. I membri esportatori continuano gli sforzi per migliorare la gomma naturale, nonché per ottenere l'uniformità nelle norme qualitative e nella presentazione del prodotto, secondo le tendenze tecnologiche e di mercato.

3. In caso di potenziale scarsità di gomma naturale, il Consiglio può raccomandare ai membri interessati di prendere le misure opportune per aumentare nel modo più rapido possibile le forniture di gomma naturale.

Articolo 44

Altri provvedimenti

1. Al fine di realizzare gli obiettivi del presente accordo, il Consiglio individua e propone le opportune disposizioni e le tecniche volte a promuovere lo sviluppo dell'economia della gomma naturale da parte dei membri produttori per mezzo dell'espansione e del miglioramento della produzione, della produttività e della commercializzazione, aumentando quindi i proventi dell'esportazione dei membri produttori e contemporaneamente ottenendo maggiore sicurezza di approvvigionamento.

2. A questo scopo, il comitato per gli altri provvedimenti avvia analisi economiche e tecniche per definire i seguenti punti :

- a) programmi di ricerca e di sviluppo nel settore della gomma naturale e progetti a vantaggio dei membri esportatori e importatori, compresa la ricerca scientifica in settori specifici ;
- b) programmi e progetti volti a migliorare la produttività dell'industria della gomma naturale ;
- c) mezzi per migliorare la qualità delle forniture di gomma naturale e per ottenere uniformità nelle norme qualitative e nella presentazione del prodotto ;
- d) metodi per migliorare la trasformazione, la commercializzazione e la distribuzione della gomma naturale allo stato grezzo.

3. Il Consiglio esamina gli aspetti finanziari di dette disposizioni e tecniche e cerca di promuovere e facilitare la procedura per ottenere adeguate risorse finanziarie, se del caso, da fonti quali istituti finanziari internazionali e il secondo bilancio del Fondo comune, una volta istituito.

4. Se del caso, il Consiglio può formulare raccomandazioni ai membri, a istituti internazionali, nonché ad altre organizzazioni per promuovere l'attuazione delle misure specifiche a norma del presente articolo.

5. Il comitato per gli altri provvedimenti esamina periodicamente l'andamento delle disposizioni che il Consiglio decide di promuovere e raccomandare e presenta al Consiglio la relativa relazione.

CAPITOLO XI

CONSULTAZIONI IN MATERIA DI POLITICA INTERNA

Articolo 45

Consultazioni

Su richiesta di uno dei membri, il Consiglio si consulta sulle politiche governative che riguardano direttamente l'offerta e la domanda nel settore della gomma naturale. Il Consiglio può sottoporre le proprie raccomandazioni all'esame dei membri.

CAPITOLO XII

STATISTICHE, STUDI E INFORMAZIONI

Articolo 46

Statistiche e informazioni

1. Il Consiglio raccoglie, confronta e, se del caso, pubblica le informazioni statistiche sulla gomma naturale e sui settori affini necessarie al buon funzionamento del presente accordo.

2. I membri forniscono al Consiglio sollecitamente e con la massima ampiezza i dati disponibili sulla produzione, sul consumo e sugli scambi internazionali di gomma naturale, secondo le categorie specifiche.

3. Il Consiglio può chiedere inoltre ai membri di fornire altre informazioni, comprese quelle su settori affini, eventualmente necessarie al buon funzionamento del presente accordo.

4. I membri devono fornire le suddette statistiche ed informazioni entro un termine ragionevole con la massima ampiezza, compatibilmente con la rispettiva legislazione nazionale.

5. Il Consiglio stabilisce stretti rapporti con le adeguate organizzazioni internazionali, compreso il gruppo di studio internazionale sulla gomma e con le borse di commercio per garantire la disponibilità di dati recenti e sicuri relativi a produzione, consumo, scorte, scambi internazionali e prezzi della gomma naturale, nonché ad altri settori che influenzano la domanda e l'offerta del settore.

6. Il Consiglio cerca di evitare che le informazioni pubblicate possano pregiudicare il carattere riservato delle funzioni di persone o società che producono, trasformano o commercializzano la gomma naturale o prodotti affini.

Articolo 47

Valutazione annuale, stime e studi

1. Il Consiglio prepara e pubblica una valutazione annuale sulla situazione mondiale della gomma naturale e dei settori affini, alla luce delle informazioni fornite dai membri e da tutte le organizzazioni intergovernative e internazionali interessate.

2. Almeno una volta ogni sei mesi, il Consiglio valuta inoltre la produzione, il consumo, le esportazioni e le importazioni di gomma naturale di tutti i tipi e qualità per i sei mesi successivi e informa i membri delle stime effettuate.

3. Il Consiglio provvede (oppure prende gli opportuni accordi in proposito) ad effettuare studi sulle tendenze nei settori della produzione, del consumo, degli scambi, della commercializzazione e dei prezzi della gomma naturale, nonché sui problemi a breve e a lungo termine dell'economia mondiale nel settore.

Articolo 48

Esame annuale

1. Il Consiglio effettua annualmente un esame del funzionamento dell'accordo alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 1 e ne comunica i risultati ai membri.

2. Il Consiglio può quindi formulare raccomandazioni dirette ai membri e prendere successivamente le misure di sua competenza per migliorare l'efficacia del funzionamento del presente accordo.

CAPITOLO XIII

VARIE

Articolo 49

Obblighi generali dei membri

1. Per la durata del presente accordo i membri si adoperano e collaborano alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo, e non prendono iniziative contrarie a detti obiettivi.

2. In particolare i membri tentano di migliorare le condizioni dell'economia della gomma naturale e di favorire la produzione e l'impiego di detto prodotto per promuovere la crescita e la modernizzazione dell'economia del settore a vantaggio reciproco dei produttori e dei consumatori.

3. I membri accettano come vincolanti tutte le decisioni del Consiglio a norma del presente accordo e non mettono in atto disposizioni volte a limitare o a contrastare dette decisioni.

Articolo 50

Ostacoli agli scambi

1. In conformità della valutazione annuale della situazione mondiale della gomma naturale di cui all'articolo 47, il Consiglio individua gli ostacoli all'espansione degli scambi di gomma naturale allo stato grezzo, semilavorato o trasformato.

2. Per favorire gli obiettivi del presente articolo, il Consiglio può raccomandare ai membri di definire, nelle adeguate sedi internazionali, disposizioni pratiche e reciprocamente accettabili intese ad attenuare progressivamente detti ostacoli, e, quando possibile, ad eliminarli completamente. Il Consiglio esamina periodicamente i risultati di dette raccomandazioni.

Articolo 51

Strutture di trasporto e di mercato nel settore della gomma naturale

Il Consiglio dovrebbe incoraggiare e facilitare la promozione di tariffe di trasporto ragionevoli e eque, nonché il miglioramento del sistema dei trasporti, al fine di assicurare forniture regolari ai mercati e un risparmio sul costo dei prodotti commercializzati.

Articolo 52

Provvedimenti differenziali e riparatori

I membri in via di sviluppo importatori ed i paesi membri meno sviluppati, i cui interessi vengano pregiudicati dalle disposizioni prese a norma del presente accordo, possono chiedere al Consiglio di attuare adeguati provvedimenti differenziali e riparatori. Il Consiglio prende in considerazione la possibilità di adottare detti provvedimenti in conformità dei paragrafi 3 e 4 della sezione III della risoluzione 93 (IV) della conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo.

Articolo 53

Esenzione dagli obblighi

1. Qualora sia necessario, in caso di circostanze eccezionali, di emergenza o di forza maggiore non esplicitamente considerate nel presente accordo, il Consiglio con voto speciale può esentare un membro da un obbligo disposto dal presente accordo, se accetta la spiegazione del membro stesso sulle ragioni che gli impediscono di soddisfare detto obbligo.

2. Qualora conceda un'esenzione ad un membro a norma del paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio deve stabilirne chiaramente i termini, le condizioni ed il periodo di applicazione, oltre a fornire le ragioni per cui l'esenzione viene concessa.

Articolo 54

Norme di lavoro eque

I membri dichiarano di impegnarsi a mantenere le norme di lavoro intese a migliorare il tenore di vita dei lavoratori nei rispettivi settori della gomma naturale.

CAPITOLO XIV

RICORSI E CONTROVERSIE

Articolo 55

Ricorsi

1. Qualsiasi ricorso sul mancato adempimento agli obblighi stabiliti dal presente accordo da parte di un membro, su richiesta del membro autore del ricorso, deve essere presentato al Consiglio che, previa consultazione dei membri interessati, prende una decisione in proposito.

2. Qualsiasi decisione da parte del Consiglio che attesti la violazione degli obblighi stabiliti dal presente accordo da parte di un membro deve specificare il carattere della violazione.

3. Qualora, in seguito ad un ricorso o con altra procedura, il Consiglio concluda che un membro ha commesso un'infrazione al presente accordo, esso può prendere le seguenti disposizioni, con voto speciale, la-

sciando impregiudicati gli altri provvedimenti appositamente disposti in altri articoli del presente accordo :

- a) sospendere i diritti di voto di detto membro in sede di Consiglio e, se lo ritiene necessario, sospendere gli altri diritti di detto membro, compresi quelli di occupare una carica in sede di Consiglio o nei comitati creati a norma dell'articolo 19 e di far parte di tali comitati finché non abbia adempiuto ai propri obblighi ; oppure
- b) agire in conformità dell'articolo 65, se la violazione pregiudica seriamente il funzionamento del presente accordo.

Articolo 56

Controversie

1. Qualsiasi controversia sull'interpretazione o sull'applicazione del presente accordo che non venga composta dai membri interessati, su richiesta di un membro parte della controversia, deve essere deferita al Consiglio che decide in merito.
2. Qualora una controversia sia deferita al Consiglio a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la maggioranza dei membri, con almeno un terzo del totale dei voti, può domandare al Consiglio, previa discussione e prima di comunicare la propria decisione, di chiedere il parere di una commissione consultiva costituita a norma del paragrafo 3 del presente articolo sulle questioni oggetto di controversia.
3. a) Salvo decisione contraria del Consiglio, approvata con voto speciale, la commissione consultiva è composta di cinque persone, secondo i seguenti criteri :
 - i) due persone, di cui un esperto di problemi analoghi a quelli oggetto di controversia ed un esperto qualificato in campo giuridico, nominate dai membri esportatori ;
 - ii) due persone nominate dai membri importatori in base agli stessi criteri ;
 - iii) un presidente scelto all'unanimità dalle quattro persone nominate ai sensi dei punti i) e ii) oppure, in mancanza di un accordo, dal presidente del Consiglio ;
- b) I cittadini dei membri e dei paesi terzi possono partecipare alla commissione consultiva ;
- c) I membri della commissione consultiva devono agire a titolo personale e senza ricevere istruzioni da alcun governo ;
- d) Le spese della commissione consultiva sono a carico dell'Organizzazione.
4. Il parere della commissione consultiva, con i relativi motivi, viene sottoposto al Consiglio che, dopo aver considerato tutte le informazioni pertinenti, decide la controversia con voto speciale.

CAPITOLO XV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 57

Firma

Dal 2 gennaio al 30 giugno 1980 compreso il presente accordo sarà aperto, presso la sede delle Nazioni Unite, alla firma dei governi invitati alla Conferenza delle Nazioni Unite sulla gomma naturale, 1978.

Articolo 58

Depositario

Il segretario generale delle Nazioni Unite viene designato depositario del presente accordo.

Articolo 59

Ratifica, accettazione e approvazione

1. Il presente accordo è sottoposto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dei governi firmatari in conformità delle rispettive procedure costituzionali o istituzionali.
2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione devono essere depositati presso il depositario non oltre il 30 settembre 1980. Tuttavia il Consiglio può concedere una proroga ai governi firmatari che non siano in grado di depositare i propri strumenti entro tale data.
3. Al momento del deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione, ciascun governo si qualifica come membro esportatore o importatore.

Articolo 60

Notifica di applicazione provvisoria

1. Un governo firmatario che intende ratificare, accettare o approvare il presente accordo, oppure un governo per il quale il Consiglio ha stabilito le condizioni per l'adesione ma che non sia ancora in grado di depositare il proprio strumento, può informare il depositario, in qualsiasi momento, della propria intenzione di applicare integralmente il presente accordo a titolo provvisorio, al momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo in conformità dell'articolo 61, oppure, se già è in vigore, ad una data determinata.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, un governo può dichiarare nella notifica di applicazione provvisoria l'intenzione di applicare il presente accordo unicamente nei limiti delle proprie procedure costituzionali e/o legislative. Tuttavia detto governo deve

adempiere tutti gli obblighi finanziari relativi al bilancio amministrativo. L'appartenenza provvisoria di un governo, in seguito a detta notifica, non deve superare i diciotto mesi dall'entrata in vigore provvisoria del presente accordo. In caso di necessità di fondi per il bilancio della scorta stabilizzatrice entro il periodo di diciotto mesi, il Consiglio deciderà sullo status di un governo membro a titolo provvisorio a norma del presente paragrafo.

Articolo 61

Entrata in vigore

1. Il presente accordo entra in vigore definitivamente il 1° ottobre 1980 o in qualsiasi data successiva, se entro quel termine i governi che rappresentano almeno l'80 % delle esportazioni nette, secondo le disposizioni dell'allegato A del presente accordo, ed i governi che rappresentano almeno 1,80 % delle importazioni nette, secondo le disposizioni di cui all'allegato B del presente accordo, hanno depositato i propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o hanno assunto integralmente gli impegni finanziari relativi al presente accordo.

2. Il presente accordo entra in vigore a titolo provvisorio il 1° ottobre 1980, oppure in qualsiasi data entro i due anni successivi, se entro detto termine i governi che rappresentano almeno il 65 % delle esportazioni nette, secondo le disposizioni di cui all'allegato A del presente accordo, ed i governi che rappresentano almeno il 65 % delle importazioni nette, secondo le disposizioni di cui all'allegato B del presente accordo, hanno depositato i propri strumenti di ratifica, accettazione o approvazione, oppure hanno informato il depositario, in conformità dell'articolo 60, della propria intenzione di applicare il presente accordo a titolo provvisorio. L'accordo rimane in vigore provvisoriamente sino ad un massimo di diciotto mesi, a meno che non entri in vigore definitivamente a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o che il Consiglio non decida altrimenti in conformità del paragrafo 4 del presente articolo.

3. Se, a norma del paragrafo 2, il presente accordo non entra in vigore provvisoriamente entro due anni dal 1° ottobre 1980, il segretario generale delle Nazioni Unite, entro un termine quanto più possibile ravvicinato dopo quella data, invita i governi che hanno depositato gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, oppure che gli hanno notificato l'intenzione di applicare il presente accordo a titolo provvisorio, nonché tutti gli altri partecipanti alla Conferenza delle Nazioni Unite sulla gomma naturale, 1978, a riunirsi allo scopo di raccomandare eventualmente ai governi in grado di prendere le necessarie misure di agire in conseguenza per mettere tra loro in vigore il presente accordo, integralmente o parzialmente, a titolo provvisorio o definitivo. Se durante questa riunione non si raggiunge alcuna conclusione, il segretario generale, se lo ritiene opportuno, può convocare ulteriori riunioni.

4. Se, entro diciotto mesi civili dall'entrata in vigore provvisoria dell'accordo a norma del paragrafo 2, non

sono riunite le condizioni per l'entrata in vigore definitiva del presente accordo a norma del paragrafo 1, il segretario generale delle Nazioni Unite, entro il termine più ravvicinato possibile, e comunque prima della fine del suddetto periodo di diciotto mesi, convoca i governi che hanno depositato gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, oppure che gli hanno notificato l'intenzione di applicare il presente accordo a titolo provvisorio, nonché tutti gli altri partecipanti alla Conferenza delle Nazioni Unite sulla gomma naturale, 1978, al fine di esaminare il futuro del presente accordo. Tenuto conto delle raccomandazioni formulate nella riunione convocata dal segretario generale delle Nazioni Unite, il Consiglio si riunisce per decidere sul futuro del presente accordo. In particolare, il Consiglio decide con voto speciale sulle seguenti possibilità :

- a) mettere definitivamente in vigore il presente accordo tra i membri esistenti, integralmente o parzialmente ;
- b) mantenere l'accordo provvisoriamente in vigore tra i membri esistenti, integralmente o parzialmente per un altro anno ; oppure
- c) negoziare nuovamente l'accordo.

Se il Consiglio non raggiunge alcuna decisione, il presente accordo scade alla fine del periodo di diciotto mesi.

5. Se un governo deposita i propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dopo l'entrata in vigore del presente accordo, quest'ultimo entra in vigore alla data del deposito.

6. Il segretario generale delle Nazioni Unite convoca la prima sessione del Consiglio al più presto dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 62

Adesione

1. I governi di tutti gli Stati possono aderire al presente accordo, alle condizioni fissate dal Consiglio, comprendenti un limite di tempo per il deposito degli strumenti d'adesione. Tuttavia il Consiglio può concedere una proroga ai governi che non siano in grado di depositare i propri strumenti di adesione entro il termine stabilito nelle condizioni di adesione.

2. L'adesione si effettua con il deposito di uno strumento di adesione presso il depositario.

Articolo 63

Emendamenti

1. Il Consiglio, con voto speciale, può raccomandare ai membri emendamenti al presente accordo.

2. Il Consiglio stabilisce una data entro la quale i membri notificano al depositario la rispettiva accettazione dell'emendamento.

3. Un emendamento entra in vigore novanta giorni dopo che il depositario ha ricevuto la notifica di accettazione da parte di almeno due terzi dei membri esportatori che dispongono come minimo dell'85 % dei voti del gruppo corrispondente, e da parte di almeno due terzi dei membri importatori che dispongono come minimo dell'85 % dei voti del gruppo corrispondente.

4. Dopo che il depositario ha informato il Consiglio che sono state soddisfatte le condizioni relative all'entrata in vigore dell'emendamento, e in deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo relative alla data stabilita dal Consiglio, un membro può ancora notificare al depositario la propria accettazione dell'emendamento, a condizione che detta notifica avvenga prima dell'entrata in vigore dell'emendamento stesso.

5. Un membro che non abbia notificato l'accettazione di un emendamento alla data dell'entrata in vigore dell'emendamento stesso, cessa di essere parte contraente a decorrere da tale data, a meno che esso non abbia dimostrato al Consiglio l'impossibilità di comunicare la propria accettazione in tempo a causa di difficoltà emerse nell'espletamento delle procedure costituzionali o istituzionali, e sempre che il Consiglio decida di prorogare per detto membro il termine per l'accettazione dell'emendamento. L'emendamento non sarà vincolante per il suddetto membro prima della notifica della relativa accettazione.

6. Se alla data stabilita dal Consiglio in conformità del paragrafo 2 del presente articolo non sono soddisfatte le condizioni relative all'entrata in vigore dell'emendamento, quest'ultimo deve considerarsi ritirato.

Articolo 64

Recesso

1. Un membro può recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore dell'accordo stesso, informandone il depositario. Simultaneamente il membro comunica la propria iniziativa al Consiglio.

2. Un anno dopo la ricezione della notifica da parte del depositario il membro cessa di essere parte contraente del presente accordo.

Articolo 65

Esclusione

Se il Consiglio ritiene che un membro abbia commesso un'infrazione agli obblighi derivanti dal presente accordo e che tale inadempienza pregiudichi notevolmente il funzionamento del presente accordo, può con voto speciale escludere detto membro dall'accordo. Il Consiglio ne informa immediatamente il depositario. Un anno dopo la data della decisione del Consiglio, il membro cessa di essere parte contraente del presente accordo.

Articolo 66

Liquidazione dei conti in caso di recesso o di esclusione, oppure qualora un membro non sia in grado di accettare un emendamento

1. In conformità del presente articolo, il Consiglio procede alla liquidazione dei conti di un membro che cessa di essere parte contraente del presente accordo a causa dei seguenti motivi :

- a) non accettazione di un emendamento al presente accordo in conformità dell'articolo 63 ;
- b) recesso dal presente accordo in virtù dell'articolo 64 ; oppure
- c) esclusione dal presente accordo in conformità dell'articolo 65.

2. Il Consiglio trattiene le somme pagate al bilancio amministrativo da un membro che cessa di essere parte contraente del presente accordo.

3. Il Consiglio rimborsa la quota del bilancio della scorta stabilizzatrice, in conformità dell'articolo 41, ad un membro che cessa di essere parte contraente a causa della mancata accettazione di un emendamento del presente accordo, oppure a causa di recesso o di esclusione, al netto della quota di eventuali eccedenze.

- a) Il rimborso ad un membro che cessa di essere parte contraente, perché non può accettare un emendamento al presente accordo, deve essere effettuato un anno dopo l'entrata in vigore dell'emendamento in questione.
- b) Il rimborso ad un membro che recede dall'accordo deve essere effettuato entro sessanta giorni a decorrere dalla data in cui il membro cessa di essere parte contraente, a meno che, in seguito al recesso, il Consiglio decida di porre fine al presente accordo, a norma del paragrafo 6 dell'articolo 67, prima del rimborso ed in questo caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41 e al paragrafo 7 dell'articolo 67.
- c) Il rimborso ad un membro in caso di esclusione deve essere effettuato sessanta giorni dopo che il membro cessa di essere parte contraente del presente accordo.

4. Qualora il bilancio della scorta stabilizzatrice non consenta di effettuare il pagamento in contanti dovuto a norma delle lettere a), b) o c) del paragrafo 3 del presente articolo, senza pregiudicare la solvibilità del bilancio della scorta stabilizzatrice o provocare una richiesta di contributi supplementari da parte dei membri per coprire detti rimborsi, i pagamenti vengono rinviati fino al momento in cui il quantitativo necessario di gomma naturale della scorta stabilizzatrice può essere venduto ad un prezzo pari o superiore al prezzo d'intervento massimo. Qualora, prima della fine del periodo di un anno di cui all'articolo 64, il Consiglio informi il membro che recede che il pagamento deve essere differito in

conformità del presente paragrafo, il periodo di un anno tra la notifica dell'intenzione di recedere ed il recesso effettivo, su richiesta del membro interessato, può essere prorogato fino al momento in cui il Consiglio informa detto membro che il pagamento della quota può essere effettuata entro sessanta giorni.

5. Un membro che ha ricevuto un adeguato rimborso a norma del presente articolo non ha diritto ad alcuna quota del ricavo della liquidazione dell'Organizzazione. Ad esso non può neppure venire imputata alcuna quota dell'eventuale disavanzo dell'Organizzazione, dopo il pagamento del rimborso.

Articolo 67

Durata, proroga e risoluzione

1. Il presente accordo rimane in vigore per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore, a meno che non venga prorogato in virtù dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, oppure risolto a norma dei paragrafi 5 o 6 del medesimo.

2. Prima della scadenza del periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio, con voto speciale, può decidere di prorogare il presente accordo per un periodo non superiore a due anni e/o di rinegoziarlo. Il Consiglio notifica al depositario tali decisioni.

3. Qualora, prima della scadenza del periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i negoziati su un nuovo accordo destinato a sostituire il presente accordo non siano ancora conclusi, il Consiglio, con voto speciale, può prorogare il presente accordo per un periodo non superiore a due anni. Il Consiglio notifica al depositario tale proroga.

4. Se, prima della scadenza del periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, un nuovo accordo in sostituzione del presente accordo è stato negoziato, ma ancora non è entrato in vigore a titolo

definitivo o provvisorio, il Consiglio, con voto speciale, può prorogare il presente accordo sino all'entrata in vigore provvisoria o definitiva del nuovo accordo, a condizione che detta proroga non superi i due anni. Il Consiglio notifica al depositario tale proroga.

5. Se un nuovo accordo internazionale sulla gomma naturale viene negoziato ed entra in vigore durante il periodo di proroga del presente accordo in virtù dei paragrafi 2, 3 o 4 di questo articolo, il presente accordo, qualora sia prorogato, scade al momento dell'entrata in vigore del nuovo accordo.

6. In qualsiasi momento, con voto speciale, il Consiglio può decidere di risolvere il presente accordo a decorrere da una data da esso stabilita. Il Consiglio notifica al depositario tale decisione.

7. Nonostante la risoluzione dell'accordo, il Consiglio continua ad esistere per un periodo non superiore ai tre anni per procedere alla liquidazione dell'Organizzazione, ivi compresa la liquidazione dei conti e la cessione dell'attivo, in conformità del disposto dell'articolo 41, fatte salve le pertinenti decisioni prese con voto speciale, e durante tale periodo ha i poteri e le funzioni che possono rivelarsi necessarie a tal fine.

Articolo 68

Riserve

Nessuna delle disposizioni del presente accordo può costituire oggetto di riserve.

Articolo 69

Testi dell'accordo facenti fede

I testi del presente accordo redatti in cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno tutti ugualmente fede.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo effetto dal rispettivo governo, hanno firmato il presente accordo alle date che figurano a fronte della loro firma.

Fatto a Ginevra, il sei di ottobre millenovecentosettantanove.

Certificato come testo autentico

E. V. MBULI
*Segretario della conferenza
delle Nazioni Unite sulla
gomma naturale — 1978*

ALLEGATO A

Quote dei singoli paesi esportatori nelle esportazioni globali nette dei paesi partecipanti alla conferenza delle Nazioni Unite sulla gomma naturale, fissate ai sensi dell'articolo 61

	% ⁽¹⁾
Bolivia	0,081
Camerun	0,514
India	0,199
Indonesia	25,387
Liberia	2,551
Malaysia	48,218
Nigeria	1,313
Papuasiasia — Nuova Guinea	0,150
Filippine	0,018
Singapore	4,406
Sri Lanka	4,367
Tailandia	12,004
Zaire	0,792
Totale	100,000

ALLEGATO B

Quote dei singoli paesi importatori e gruppi di paesi nelle importazioni globali nette dei paesi partecipanti alla conferenza delle Nazioni Unite sulla gomma naturale, fissate ai sensi dell'articolo 61

	% ⁽²⁾
Algeria	0,081
Australia	1,467
Austria	0,683
Brasile	1,836
Bulgaria	0,394
Canada	2,934
Cina	7,707
Cecoslovacchia	1,810
Ecuador	0,050
Egitto	0,097
Comunità economica europea	23,283
Belgio/Lussemburgo	0,772
Danimarca	0,171
Francia	5,428
Repubblica federale di Germania	6,435
Irlanda	0,273
Italia	4,150
Paesi Bassi	0,733
Regno Unito	5,321
Irak	0,051
Finlandia	0,226
Repubblica democratica tedesca	1,258
Gana	0,141
Guatemala	0,070
Ungheria	0,534
Giappone	10,780
Madagascar	0,000

⁽¹⁾ Le quote sono considerate in percentuale rispetto alle esportazioni globali nette di gomma naturale nel quinquennio 1974—1978.

⁽²⁾ Le quote sono considerate in percentuale rispetto alle importazioni nette globali di gomma naturale nel triennio 1976—1978.

Malta	0,000
Messico	1,325
Marocco	0,150
Nuova Zelanda	0,291
Norvegia	0,094
Panama	0,000
Perù	0,225
Polonia	1,980
Repubblica di Corea	3,189
Romania	1,529
Somalia	0,000
Spagna	3,178
Svezia	0,439
Svizzera	0,122
Repubblica araba di Siria	0,014
Tunisia	0,008
Turchia	0,758
Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche	7,148
Stati Uniti	24,756
Uruguay	0,117
Venezuela	0,306
Iugoslavia	0,969
Totale	100,000

ALLEGATO C

Costo della scorta stabilizzatrice secondo le valutazioni effettuate dal presidente della conferenza delle Nazioni Unite sulla gomma naturale — 1978

In circostanze normali, il costo relativo all'acquisto e alla gestione della scorta stabilizzatrice di 550 000 t può essere calcolato moltiplicando questa cifra per il prezzo di azione limite minimo di 168 centesimi malesi di Singapore per chilogrammo e aggiungendo un ulteriore 10 % del prezzo stesso.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 1980

che stabilisce disposizioni complementari relative alle indagini statistiche sulle superfici viticole

(80/763/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che, attesa l'esistenza nella Comunità di superfici con rendimenti molto dissimili, per seguire in maniera efficace l'evoluzione del potenziale di produzione vinicola occorre ripartire la superficie viticola coltivata a varietà di uve da vino per classi di rendimento basate sui rendimenti medi per ettaro ;

considerando che, ai termini dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio, tali classi di rendimento sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 8 di detto regolamento ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria,

Articolo 1

Le classi di rendimento di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 357/79 sono stabilite conformemente all'allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1980.

Per la Commissione

François-Xavier ORTOLI

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 124.

ALLEGATO

CLASSI DI RENDIMENTO

(espressi in hl/ha di mosto d'uva o di vino)

Classi di rendimento	v.q.p.r.d.	altri vini
I	< 30	< 40
II	30 — 70	40 — 70
III	70 — 110	70 — 100
IV	> 110	100 — 130
V		> 130

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 1980

che stabilisce il programma di tabelle e definizioni relative alle indagini statistiche intermedie sulle superfici viticole

(80/764/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5, e l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, ai termini dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio, gli Stati membri comunicano i risultati delle indagini intermedie sotto forma di un programma di tabelle da stabilire secondo la procedura prevista dall'articolo 8 di detto regolamento ;

considerando che, per assicurare la comparabilità dei dati contenuti nelle tabelle, è opportuno fissare alcune definizioni relative alle indagini intermedie ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 357/79, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione i dati di cui a detto articolo 6 sotto forma di un programma di tabelle da stabilire secondo la procedura prevista dall'articolo 8 di detto regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria,

Articolo 1

La forma del programma di tabelle per le indagini intermedie sulle superfici viticole e per i dati di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 357/79 è stabilita conformemente all'allegato I.

Articolo 2

Le definizioni relative alle indagini intermedie sono stabilite conformemente all'allegato II.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1980.

Per la Commissione

François-Xavier ORTOLI

Vicepresidente

(¹) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 124

ALLEGATO I

TABELLA 5

**SUPERFICIE COLTIVATA A VARIETÀ DI UVE DA VINO SECONDO LA NATURA DELLA
PRODUZIONE E PER CLASSI DI RENDIMENTO (ha)**

Unità geografica	Totale	Per la produzione di v.q.p.r.d.				
		Totale	Classi di rendimento			
			I	II	III	IV
			3	4	5	6
In produzione						
Non ancora in produzione			(*)	(*)	(*)	(*)

Unità geografica	Per la produzione di altri vini					
	Totale	Classi di rendimento				
		I	II	III	IV	V
		8	9	10	11	12
In produzione						
Non ancora in produzione		(*)	(*)	(*)	(*)	(*)

(*) Facoltativo.

TABELLA 6

**VARIAZIONI DELLE SUPERFICI VITICOLE COLTIVATE A VARIETÀ DI UVE DA VINO
SECONDO LA NATURA DELLA PRODUZIONE E CLASSI DI RENDIMENTO NEL CORSO
DELLA CAMPAGNA VITICOLA 19.../...., IN HA**

Situazione alla fine della campagna viticola	Totale	Per la produzione di v.q.p.r.d.				
		Totale	Classi di rendimento			
			I	II	III	IV
			1	2	3	4
Variation per unità geografica	1	2	3	4	5	6
Estirpate o abbandonate						
Piantate			(*)	(*)	(*)	(*)
Ripiantate			(*)	(*)	(*)	(*)

Situazione alla fine della campagna viticola	Per la produzione di altri vini					
	Totale	Classi di rendimento				
		I	II	III	IV	V
		7	8	9	10	11
Variations per unità geografica	7	8	9	10	11	12
Estirpate o abbandonate						
Piantate		(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
Ripiantate		(*)	(*)	(*)	(*)	(*)

(*) Facoltativo.

TABELLA 7

PRODUZIONE IN HL DELLA SUPERFICIE COLTIVATA A VARIETÀ DI UVE DA VINO PER CLASSI DI RENDIMENTO E TITOLO ALCOLOMETRICO NATURALE MEDIO STIMATE SECONDO LA NATURA DELLA PRODUZIONE PER LA CAMPAGNA VITICOLA 19../...

Unità geografica	Per la produzione di v.q.p.r.d.					Titolo alcolometrico naturale medio in % vol o densità media in °Oechsle
	Produzione in hl di mosto d'uva o di vino					
	Classi di rendimento					
	I	II	III	IV		
	1	2	3	4		
					5	
Unità geografica	Per la produzione di altri vini					Titolo alcolometrico naturale medio in % vol o densità media in °Oechsle
	Produzione in hl di mosto d'uva o di vino					
	Classi di rendimento					
	I	II	III	IV	V	
	6	7	8	9	10	
					11	

TABELLA 8

**STIMA DELL'EVOLUZIONE DELLA PRODUZIONE DELLE SUPERFICI COLTIVATE A UVA DA
VINO SECONDO LA NATURA DELLA PRODUZIONE E SECONDO CLASSE DI RENDIMENTO
TRA LE CAMPAGNE VITICOLE 19../E 19....**

Unità geografica	Variazione della produzione ($\pm$ %) tra 19../.... e 19../....			
	Per la produzione di v.q.p.r.d.			
	Classi di rendimento			
	I	II	III	IV
	1	2	3	4

Unità geografica	Variazione della produzione ($\pm$ %) tra 19../.... e 19../....				
	Per la produzione di altri vini				
	Classi di rendimento				
	I	II	III	IV	V
	5	6	7	8	9

ALLEGATO II

Ai sensi della presente decisione, s'intende per :

- a) azienda :
un'unità tecnico-economica, soggetta ad una gestione unitaria, che produce prodotti agricoli ;
- b) superficie viticola coltivata :
l'insieme delle superfici vitate, in produzione e non ancora in produzione, destinate alla produzione di uva e/o di materiali per la moltiplicazione vegetativa della vite, che sono state regolarmente sottoposte alle pratiche colturali per ottenere un prodotto commerciabile ;
- c) superfici coltivate a varietà di uve da vino per v.q.p.r.d. ;
superfici, coltivate a varietà di uve da vino, atte alla produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.), che rispondono alle norme del regolamento (CEE) n. 338/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979 ⁽¹⁾, alle disposizioni stabilite in applicazione del medesimo e, inoltre, alle disposizioni nazionali stabilite in applicazione dell'articolo 19 dello stesso regolamento ;
- d) superfici coltivate a varietà di uve da vino per altri vini :
superfici, coltivate a varietà di uve da vino, destinate alla produzione di vini che non siano v.q.p.r.d. ;
- e) campagna viticola :
la campagna viticola inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto ;
- f) varietà di uve da vino :
vedi le definizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 347/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alle norme generali per la classificazione delle varietà di viti ⁽²⁾ ;
- g) estirpazione :
l'eliminazione completa di tutti i ceppi di vite che si trovano su un terreno piantato a vite ;
- h) abbandono :
la cessazione di regolari pratiche colturali per ottenere un prodotto commerciabile nelle superfici vitate ;
- i) impianto :
la messa in dimora definitiva di barbatelle di vite o parti di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uve o per la sostituzione di un vigneto di piante madri di portinnesto ;
- l) diritto di reimpianto :
il diritto di realizzare, su una superficie equivalente, in coltura pura, a quella estirpata, nelle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 337/79 un impianto a vite durante 8 campagne successive a quella in cui ha avuto luogo una estirpazione regolarmente dichiarata ;
- m) reimpianto :
l'impianto di viti effettuato in virtù d'un diritto di reimpianto ;
- n) nuovo impianto :
un impianto di viti che non corrisponde alla definizione di reimpianto di cui alla lettera m).

⁽¹⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 48.

⁽²⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 75.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 1980

che fissa il codice e le norme tipo riguardanti la trascrizione in una forma suscettibile di lettura meccanica dei dati concernenti le indagini statistiche intermedie sulle superfici viticole

(80/765/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, e l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, ai termini dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 357/79, gli Stati membri che elaborano i risultati delle loro indagini intermedie mediante processi informatici devono comunicare tali risultati in una forma suscettibile di lettura meccanica ;

considerando che l'attrezzatura di cui la Commissione dispone per l'analisi dei risultati delle indagini statistiche sulle superfici viticole e la necessità di un impiego razionale di tale attrezzatura impongono che sia prescritto un formato tipo per la trascrizione dei dati in una forma suscettibile di lettura meccanica stabilita secondo la procedura prevista dall'articolo 8 di detto regolamento ;

considerando che, per motivi di ordine pratico, è opportuno che gli Stati membri trasmettano anche i dati di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 357/79 in una forma suscettibile di lettura meccanica ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria,

Articolo 1

I supporti per la lettura meccanica utilizzati dagli Stati membri, che elaborano i risultati delle indagini mediante processi informatici per raccogliere i dati di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 357/79, devono essere nastri magnetici.

Articolo 2

Il codice e le norme tipo per la trascrizione su nastro magnetico dei dati di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 357/79 devono essere conformi alla descrizione contenuta negli allegati.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1980.

Per la Commissione

François-Xavier ORTOLI

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 124.

ALLEGATO I

CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI PER LA TRASMISSIONE ALL'EUROSTAT
DEI RISULTATI DELLE INDAGINI INTERMEDIE DELLE SUPERFICI VITICOLE

(Regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio)

DISPOSIZIONI GENERALI

- I. Gli Stati membri che elaborano i risultati delle indagini mediante processi informatici devono comunicare a Eurostat l'informazione registrata in conformità delle caratteristiche di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio nella forma seguente :
1. L'informazione riproduce dati globali sulle aziende agricole se l'indagine è esaustiva (o dati globali estrapolati sulle aziende agricole, se l'indagine si basa su un campionamento casuale), e non ha per oggetto le singole aziende agricole.
 2. L'informazione dev'essere trasmessa su nastro magnetico a 9 piste 1 600 BPI (630 bytes/cm) con etichetta standard.
 3. L'informazione deve avere una lunghezza di registrazione fissa pari a 145 posizioni e sarà registrata in EBCDIC.
 4. I primi 2 campi di ogni registrazione devono contenere informazioni che ne consentano l'identificazione. Il primo campo (3 posizioni) identifica l'unità geografica, la cui codificazione è riportata nelle disposizioni particolari e nell'allegato II.
 5. Il secondo campo (2 posizioni) identifica la tabella del programma, di tabelle previsto dal regolamento (CEE) n. 357/78 del Consiglio. La codificazione delle tabelle è riportata nelle disposizioni particolari.
 6. Il numero ed il formato dei campi in ogni registrazione varia a seconda della tabella per talune tabelle. Se non si raggiunge la lunghezza di 145 posizioni la registrazione sarà completata da spazi in bianco alla fine.
 7. Le informazioni vanno registrate con allineamento a destra in ogni campo e completate degli zeri. Un'informazione facoltativa non fornita è segnalata da spazi in bianco nelle bytes corrispondenti.
 8. I dati riguardanti le superfici vanno riportati in are, quelli concernenti la produzione in hl.
 9. Gli Stati membri possono scegliere il fattore di blocco che ritengono più opportuno e debbono darne comunicazione a Eurostat.
 10. Le registrazioni devono essere classificate per unità geografica, per tabella e per modificazione.
 11. Le procedure amministrative tipo per la trasmissione a Eurostat degli schedari magnetici devono essere stabilite dallo stesso Eurostat e dagli Stati membri.
- II. Nelle pagine seguenti si riportano per ogni tabella e per i vari articoli di una registrazione :
- a) i codici da utilizzare ;
 - b) il numero massimo di digits richiesto per l'articolo considerato ;
 - c) la numerazione consecutiva delle voci per i vari articoli.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

I primi 2 campi di ogni registrazione contengono le seguenti informazioni:

	Codice	Cifre	Numero byte sul nastro
1. Unità geografica	Vedi allegato II	3	1 — 3
2. Tabelle		2	4 — 5
5 (1)	50		
6	60		
7 (1)	70		
8 (1)	80		

(1) Per queste tabelle è opportuno che gli Stati membri che elaborano i risultati delle indagini intermedie mediante processi informatici trasmettano all'Eurostat le informazioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio, su nastro magnetico.

TABELLA 5 (*)			
5.1. Tipo di superficie		1	6
In produzione	1		
Non ancora in produzione	2		
5.2. Totale			
Superficie (a)		10	7 — 16
5.3. v.q.p.r.d.			
Totale delle superfici		10	17 — 26
Classe di rendimento I			
Classificazione	11	2	27 — 28
Superficie (a)		10	29 — 38
Classe di rendimento II			
Classificazione	12	2	39 — 40
Superficie (a)		10	41 — 50
Classe di rendimento III			
Classificazione	13	2	51 — 52
Superficie (a)		10	53 — 62
Classe di rendimento IV			
Classificazione	14	2	63 — 64
Superficie (a)		10	65 — 74
5.4. Altri vini			
Totale delle superfici (a)		10	75 — 84
Classe di rendimento I			
Classificazione	21	2	85 — 86
Superficie (a)		10	87 — 96
Classe di rendimento II			
Classificazione	22	2	97 — 98
Superficie (a)		10	99 — 108
Classe di rendimento III			
Classificazione	23	2	109 — 110
Superficie (a)		10	111 — 120
Classe di rendimento IV			
Classificazione	24	2	121 — 122
Superficie (a)		10	123 — 132
Classe di rendimento V			
Classificazione	25	2	133 — 134
Superficie (a)		10	135 — 144

(*) Specificazione : vedi allegato I della decisione 79/491/CEE della Commissione.

	Codice	Cifre	Numero byte sul nastro
TABELLA 6			
6.1. Campagna viticola		1	6
1979/1981	2		
1981/1982	3		
1982/1983	4		
1983/1984	5		
1984/1985	6		
1985/1986	7		
1986/1987	8		
1987/1988	9		
6.2. Modificazione		1	7
Estirpate o abbandonate	1		
Piantate	2		
Ripiantate	3		
6.3. Totale			
Superficie (a)		10	8 — 17
6.4. v.q.p.r.d.			
Totale delle superfici (a)		10	18 — 27
Classe di rendimento I			
Classificazione	11	2	28 — 29
Superficie (a)		10	30 — 39
Classe di rendimento II			
Classificazione	12	2	40 — 41
Superficie (a)		10	42 — 51
Classe di rendimento III			
Classificazione	13	2	52 — 53
Superficie (a)		10	54 — 63
Classe di rendimento IV			
Classificazione	14	2	64 — 65
Superficie (a)		10	66 — 75
6.5. Altri vini			
Totale delle superfici (a)		10	76 — 85
Classe di rendimento I			
Classificazione	21	2	86 — 87
Superficie (a)		10	88 — 97
Classe di rendimento II			
Classificazione	22	2	98 — 99
Superficie (a)		10	100 — 109
Classe di rendimento III			
Classificazione	23	2	110 — 111
Superficie (a)		10	112 — 121
Classe di rendimento IV			
Classificazione	24	2	122 — 123
Superficie (a)		10	124 — 133
Classe di rendimento V			
Classificazione	25	2	134 — 135
Superficie (a)		10	136 — 145

	Codice	Cifre	Numero byte sul nastro
TABELLA 7			
7.1. Campagna viticola		1	6
1979/1981	2		
1981/1982	3		
1982/1983	4		
1983/1984	5		
1984/1985	6		
1985/1986	7		
1986/1987	8		
1987/1988	9		
7.2. Unità di titolo alcolometrico		1	7
% vol	1		
° Oechsle	2		
7.3. v.q.p.r.d.			
Classe di rendimento I			
Classificazione	11	2	8 — 9
Produzione (hl)		10	10 — 19
Classe di rendimento II			
Classificazione	12	2	20 — 21
Produzione (hl)		10	22 — 31
Classe di rendimento III			
Classificazione	13	2	32 — 33
Produzione (hl)		10	34 — 43
Classe di rendimento IV			
Classificazione	14	2	44 — 45
Produzione (hl)		10	46 — 55
Titolo alcolometrico (1 decimale, 1 virgola virtuale)		3	56 — 58
7.4. Altri vini			
Classe di rendimento I			
Classificazione	21	2	59 — 60
Produzione (hl)		10	61 — 70
Classe di rendimento II			
Classificazione	22	2	71 — 72
Produzione (hl)		10	73 — 82
Classe di rendimento III			
Classificazione	23	2	83 — 84
Produzione (hl)		10	85 — 94
Classe di rendimento IV			
Classificazione	24	2	95 — 96
Produzione (hl)		10	97 — 106
Classe di rendimento V			
Classificazione	25	2	107 — 108
Produzione (hl)		10	109 — 118
Titolo alcolometrico (1 decimale, 1 virgola virtuale)		3	119 — 121

	Codice	Cifre	Numero byte sul nastro
TABELLA 8			
8.1. Anno iniziale	Anno di riferimento	4	6 — 9
8.2. Segno			
+	1	1	
-	2		
8.3. v.q.p.r.d.			
Classe di rendimento I			
Classificazione	11	2	10 — 11
Segno		1	12
Variazione (1 decimale, 1 virgola virtuale)		3	13 — 15
Classe di rendimento II			
Classificazione	12	2	16 — 17
Segno		1	18
Variazione		3	19 — 21
Classe di rendimento III			
Classificazione	13	2	22 — 23
Segno		1	24
Variazione		3	25 — 27
Classe di rendimento IV			
Classificazione	14	2	28 — 29
Segno		1	30
Variazione		3	31 — 33
8.4. Altri vini			
Classe di rendimento I			
Classificazione	21	2	34 — 35
Segno		1	36
Variazione		3	37 — 39
Classe di rendimento II			
Classificazione	22	2	40 — 41
Segno		1	42
Variazione		3	43 — 45
Classe di rendimento III			
Classificazione	23	2	46 — 47
Segno		1	48
Variazione		3	49 — 51
Classe di rendimento IV			
Classificazione	24	2	52 — 53
Segno		1	54
Variazione		3	55 — 57
Classe di rendimento V			
Classificazione	25	2	58 — 59
Segno		1	60
Variazione		3	61 — 63

ALLEGATO II

UNITÀ GEOGRAFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO
(CEE) N. 357/79 DEL CONSIGLIO

	Codice		Codice
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA (regioni viticole)	010	ITALIA	562
Ahr	110	Torino	590
Mittelrhein	111	Vercelli	591
Mosel-Saar-Ruwer	112	Novara	592
Nahe	113	Cuneo	593
Rheinhessen	114	Asti	594
Rheinpfalz	115	Alessandria	595
Hessische Bergstraße	116	Valle d'Aosta	575
Rheingau	117		
Württemberg	118	Imperia	596
Baden	119	Savona	597
Franken	120	Genova	598
		La Spezia	599
		Varese	600
		Como	601
		Sondrio	602
FRANCIA	430	Milano	603
Dipartimenti o gruppi di dipartimenti		Bergamo	604
Aude	543	Brescia	605
Gard	544	Pavia	606
Hérault	545	Cremona	607
Lozère	546	Mantova	608
Pyrénées-Orientales	547	Bolzano-Bozen	609
Var	552	Trento	610
Vaucluse	553	Verona	611
Bouches-du-Rhône	551	Vicenza	612
Gironde	516		
Gers	523	Belluno	613
Charente	511	Treviso	614
Charente-Maritime	512	Venezia	615
Ardèche	532	Padova	616
Aisne	472	Rovigo	617
Seine-et-Marne	461		
Ardennes — Aube — Marne — Haute-Marne	439	Pordenone	618
Cher — Eure-et-Loir — Indre — Indre-et-Loire —		Udine	619
Loir-et-Cher — Loiret	442	Gorizia	620
Côte-d'Or — Nièvre — Saône-et-Loire — Yonne	444	Trieste	621
Meurthe-et-Moselle — Meuse — Moselle —			
Vosges	445	Piacenza	622
Bas-Rhin — Haut-Rhin	446	Parma	623
Doubs — Jura — Haute-Saône — Territoire		Reggio nell'Emilia	624
de Belfort	447	Modena	625
Loire-Atlantique — Maine-et-Loire — Sarthe —		Bologna	626
Vendée	448	Ferrara	627
Deux-Sèvres — Vienne	401	Ravenna	628
Dordogne — Landes — Lot-et-Garonne — Pyrénées-Atlantiques	402	Forlì	629
Ariège — Aveyron — Haute-Garonne — Lot —		Massa Carrara	630
Hautes-Pyrénées — Tarn — Tarn-et-Garonne	403	Lucca	631
Corrèze — Haute-Vienne	453	Pistoia	632
Ain — Drôme — Isère — Loire — Rhône —		Firenze	633
Savoie — Haute-Savoie	404	Livorno	634
Cantal — Allier — Haute-Loire — Puy-de-Dôme	455	Pisa	635
Alpes-de-Haute-Provence — Hautes-Alpes —		Arezzo	636
Alpes-Maritimes	405	Siena	637
Corse-du-Sud — Haute-Corse	458	Grosseto	638

	Codice		Codice
Perugia	639	Brindisi	664
Terni	640	Lecce	665
Pesaro e Urbino	641		
Ancona	642	Potenza	666
Macerata	643	Matera	667
Ascoli Piceno	644		
Viterbo	645	Cosenza	668
Rieti	646	Catanzaro	669
Roma	647	Reggio di Calabria	670
Latina	648		
Frosinone	649	Trapani	671
Caserta	650	Palermo	672
Benevento	651	Messina	673
Napoli	652	Agrigento	674
Avellino	653	Caltanissetta	675
Salerno	654	Enna	676
		Catania	677
L'Aquila	655	Ragusa	678
Teramo	656	Siracusa	679
Pescara	657		
Chieti	658	Sassari	680
		Nuoro	681
Campobasso	659	Cagliari	682
Isernia	660	Oristano	683
Foggia	661		
Bari	662	LUSSEMBURGO (Granducato)	805
Taranto	663	rappresenta una unità geografica	

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 1980

che fissa il metodo comunitario di analisi per il controllo ufficiale del tenore di cloruro di vinile monomero nei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

(80/766/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 78/142/CEE del Consiglio, del 30 gennaio 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti contenenti cloruro di vinile monomero destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che l'articolo 2 della direttiva 78/142/CEE dispone che i detti materiali e gli oggetti non debbano contenere cloruro di vinile monomero in quantità superiore a 1 milligrammo per chilogrammo di prodotto finito e l'articolo 3 di detta direttiva che tale limite debba essere verificato secondo un metodo di analisi comunitario ;

considerando che, sulla base di una serie di analisi collegiali, il metodo descritto nell'allegato si è rivelato sufficientemente accurato e riproducibile per essere adottato come metodo comunitario ;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

Gli Stati membri dispongono che l'analisi necessaria per il controllo ufficiale del tenore di cloruro di vinile monomero nei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari — nell'allegato denominati « materiali ed oggetti » — sia effettuata secondo il metodo descritto nell'allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi 18 mesi dopo la sua notificazione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1980.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 44 del 15. 2. 1978, pag. 15.

ALLEGATO

DETERMINAZIONE DEL TENORE DI CLORURO DI VINILE MONOMERO NEI MATERIALI E NEGLI OGGETTI

1. OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Il metodo permette di determinare il tenore di cloruro di vinile monomero nei materiali e negli oggetti.

2. PRINCIPIO

La determinazione del tenore di cloruro di vinile monomero nei materiali e negli oggetti è effettuata per gascromatografia secondo il metodo detto « a spazio di testa » (head-space) previa dissoluzione o sospensione del campione in N,N-dimetilacetamide.

3. REAGENTI

- 3.1. Cloruro di vinile (CV), di purezza superiore a 99,5 % (v/v).
- 3.2. N,N-dimetilacetamide (DMA), esente da impurezze che abbiano gli stessi tempi di ritenzione del CV o dello standard interno (3.3), nelle condizioni della prova.
- 3.3. Etere dietilico oppure 2-cis-butene in DMA (3.2), da impiegare come standard interno. Gli standard interni devono essere esenti da impurezze che abbiano gli stessi tempi di ritenzione del CV nelle condizioni di prova.

4. APPARECCHIATURA

NB :

Sono stati indicati soltanto gli strumenti e la apparecchiature speciali, nonché quelli che richiedono specificazioni particolari. Si presume che siano disponibili le normali apparecchiature di laboratorio.

- 4.1. Gascromatografo fornito di dispositivo di campionamento automatico a spazio di testa o di dispositivo per l'iniezione manuale del campione.
- 4.2. Rivelatore a ionizzazione di fiamma o altri rivelatori indicati al punto 7.
- 4.3. Colonna gascromatografica.

La colonna deve permettere la separazione dei picchi dell'aria, del CV e dello standard interno, se esso viene usato.

Inoltre il sistema combinato 4.2 e 4.3 deve permettere che il segnale ottenuto con una soluzione contenente 0,02 mg di CV/l di DMA oppure 0,02 mg di CV/kg di DMA sia pari almeno al quintuplo del rumore di fondo.

- 4.4. Contenitori per il campione (fiale o matracci), provvisti di diaframmi di silicone o di gomma butilica.

Durante l'applicazione delle tecniche manuali di campionamento, il prelievo dei campioni nello spazio di testa per mezzo di una siringa può provocare la formazione di un vuoto parziale all'interno della fiala o del matraccio. Di conseguenza, per le tecniche manuali nelle quali le fiale non sono pressurizzate prima del prelievo dei campioni, si raccomanda l'uso di fiale di grandi dimensioni.

- 4.5. Microsiringhe.
- 4.6. Siringhe a tenuta di gas per campionamento manuale a spazio di testa.
- 4.7. Bilancia analitica, sensibilità di 0,1 mg.

5. MODO DI OPERARE

ATTENZIONE : Il CV è una sostanza pericolosa ed è gassosa a temperatura ambiente ; la preparazione di soluzioni deve pertanto essere effettuata sotto una cappa ben ventilata.

NB :

- Prendere tutte le precauzioni necessarie ad evitare perdite di CV o DMA ;
- se il campionamento è effettuato secondo le tecniche manuali, si può usare uno standard interno (3.3) ;
- qualora si usi uno standard interno, la stessa soluzione deve essere usata per tutto il procedimento.

5.1. Preparazione della soluzione standard concentrata di CV a 2 000 mg/kg circa

Pesare con l'approssimazione di 0,1 mg un adatto contenitore di vetro e versare in esso una certa quantità (ad esempio 50 ml) di DMA (3.2). Ripesare. Aggiungere alla DMA una certa quantità (ad esempio 0,1 grammi) di CV (3.1) in forma liquida o gassosa, iniettandola lentamente sopra la DMA. Si può aggiungere il CV anche facendolo gorgogliare nella DMA, a condizione di usare un dispositivo che eviti la perdita di DMA. Pesare nuovamente con una precisione di 0,1 mg. Attendere due ore affinché sia raggiunto l'equilibrio. Conservare la soluzione standard in frigorifero.

5.2. Preparazione della soluzione standard diluita di CV

Prelevare un quantitativo pesato di soluzione standard concentrata di CV (5.1) e diluire, ad un volume noto o ad un determinato peso, con DMA (3.2) o con la soluzione standard interna (3.3). La concentrazione della soluzione standard diluita così ottenuta è espressa in mg/l o in mg/kg a seconda del procedimento seguito.

5.3. Preparazione della curva di taratura

- NB :
- la curva deve comprendere almeno 7 coppie di punti ;
 - la ripetibilità dei risultati ⁽¹⁾ deve essere inferiore a 0,02 mg di CV per litro o per kg di DMA ;
 - la curva deve essere calcolata in base a questi punti mediante il metodo dei minimi quadrati ; la curva di regressione, cioè, deve essere calcolata secondo l'equazione :

$$y = a_1x + a_0$$

$$\text{in cui : } a_1 = \frac{n \sum xy - (\sum x) \cdot (\sum y)}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$\text{e } a_0 = \frac{(\sum y) \cdot (\sum x^2) - (\sum x) \cdot (\sum xy)}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

dove :

y = l'altezza o l'area dei picchi di ogni singola determinazione ;
 x = la concentrazione corrispondente sulla curva di regressione ;
 n = numero di determinazioni effettuate ($n \geq 14$) ;

- la curva deve essere lineare : la deviazione standard (s) delle differenze fra i singoli valori ottenuti (y_i) ed i corrispondenti valori calcolati sulla curva di regressione (z_i), divise per il valore medio ($\bar{y}$) di tutti i valori ottenuti, non deve cioè superare 0,07.

A tal fine applicare le formule seguenti : $\frac{s}{\bar{y}} \leq 0,07$

$$\text{in cui : } s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - z_i)^2}{n - 1}}$$

$$\bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$$

y_i = ogni singolo valore ottenuto ;
 z_i = il corrispondente valore di y_i sulla curva di regressione calcolata ;
 $n \geq 14$.

⁽¹⁾ Vedi raccomandazione ISO DIS 5725 : 1977.

Preparare due serie di almeno 7 fiale (4.4). Aggiungere ad ogni fiala opportuni volumi di soluzione standard diluita di CV (5.2) e DMA (3.2) o di soluzione di standard interno preparata con DMA (3.3), tali che le concentrazioni finali di CV nelle due serie di soluzioni siano approssimativamente uguali a 0 ; 0,050 ; 0,075 ; 0,100 ; 0,125 ; 0,150 ; 0,200 ; ecc. mg/l o mg/kg di DMA e che tutte le fiale contengano la stessa quantità di DMA da impiegare secondo il punto 5.5. Sigillare le fiale e procedere come descritto al punto 5.6. Costruire un diagramma in cui in ordinate vengono riportate le aree (o le altezze) delle due serie di soluzioni o il rapporto tra tali aree (o altezze) e quelle relative ai picchi dello standard interno ed in ascisse le concentrazioni delle due serie di soluzioni.

5.4. Controllo della preparazione delle soluzioni standard ottenute secondo i punti 5.1 e 5.2

Ripetere il procedimento di cui ai punti 5.1 e 5.2 per ottenere una seconda soluzione standard diluita con una concentrazione uguale a 0,1 mg di CV/l o 0,1 mg/kg di DMA o una soluzione standard interna. La media di due determinazioni gascromatografiche di questa soluzione non deve differire di oltre il 5 % dal corrispondente punto della curva di taratura. Se la differenza è superiore al 5 %, eliminare tutte le soluzioni ottenute conformemente ai punti 5.1, 5.3 e 5.4 e ripetere l'operazione dall'inizio.

5.5. Preparazione del campione dei materiali e oggetti

Preparare due fiale (4.4). Pesare in ogni fiala, con l'approssimazione di 0,1 mg, almeno 200 mg del campione ottenuto da un unico materiale od oggetto da esaminare, previamente ridotto in piccoli pezzi. Fare in modo da pesare in ciascuna fiala quantitativi equivalenti. Chiudere la fiala immediatamente. Aggiungere a ciascuna fiala, per ogni grammo di campione, 10 ml o 10 g di DMA (3.2) o 10 ml o 10 g dello standard interno (3.3). Sigillare le fiale e procedere come indicato al punto 5.6.

5.6. Determinazione gascromatografica

5.6.1. Agitare le fiale (evitando il contatto tra il liquido contenuto ed il tappo (4.4)), in modo da ottenere una soluzione o una sospensione dei campioni del materiale od oggetto (5.5) il più omogenea possibile.

5.6.2. Tenere tutte le fiale sigillate (5.3, 5.4 e 5.5) a bagnomaria per due ore a $60^{\circ} \pm 1^{\circ}\text{C}$, finché sia raggiunto l'equilibrio. Agitare di nuovo, se necessario.

5.6.3. Prelevare un campione dallo spazio di testa della fiala. Se si applicano le tecniche manuali di campionamento, curare di ottenere un campione riproducibile (vedi punto 4.4) ; in particolare, la siringa deve essere preriscaldata alla temperatura del campione. Misurare l'area (o l'altezza) dei picchi riferendosi al CV ed allo standard interno, se usato.

5.6.4. Rimuovere con un adeguato metodo l'eccesso di DMA dalle colonna (4.3), non appena sul cromatogramma si ha comparsa di picchi della DMA.

6. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

6.1. Interpolando sulla curva, trovare la concentrazione incognita di ciascuna delle tre soluzioni del campione tenendo conto dello standard interno, se è stato utilizzato. Calcolare la quantità di CV in ciascuno dei due campioni di materiale e oggetto in esame applicando la formula seguente :

$$X = \frac{C \times V}{M} \cdot 1000$$

dove :

X = concentrazione di CV nel campione di materiale od oggetto, espressa in mg/kg ;

C = concentrazione di CV (nella fiala contenente il campione del materiale od oggetto (vedi punto 5.5), espressa in mg/l o mg/kg ;

V = volume o peso di DMA nella fiala contenente il campione del materiale od oggetto (vedi punto 5.5), espresso in litri o in kg ;

M = quantità del campione del materiale od oggetto, espressa in grammi.

6.2. La concentrazione di CV nel materiale e oggetto in esame, espressa in mg/kg, è data dalla media delle due concentrazioni di CV (mg/kg) ricavate al punto 6.1, purché sia rispettato il criterio di ripetibilità di cui al punto 8.

7. CONFERMA DEL TENORE DI CV

Qualora il tenore di CV nei materiali e oggetti, calcolato come indicato al punto 6.2, supera il limite massimo tollerato, occorre confermare il risultato ottenuto dall'analisi di ciascuno dei due campioni (5.6 e 6.1) in uno dei tre modi seguenti :

- impiegando almeno un'altra colonna (4.3) contenente una fase stazionaria a polarità differente. Questo procedimento deve continuare finché il cromatogramma non mostri alcuna sovrapposizione dei picchi di CV e/o dello standard interno sui costituenti del campione del materiale od oggetto ;
- impiegando altri rivelatori, ad esempio il rivelatore di conduttività microelettrolitica ⁽¹⁾ ;
- impiegando la spettrometria di massa. In quest'ultimo caso, la presenza di ioni molecolari con masse progenitrici (m/e) pari a 62 e 64 in una proporzione di 3:1 può essere considerata come una conferma dell'estrema probabilità della presenza di CV. In caso di dubbio si deve controllare lo spettro di massa totale.

8. RIPETIBILITÀ

La differenza fra i risultati di due determinazioni (6.1) effettuate simultaneamente o in rapida successione sullo stesso campione dallo stesso analista nelle stesse condizioni non deve superare 0,2 mg VC/kg di materiale o oggetto.

⁽¹⁾ Vedi *Journal of Chromatographic Science*, vol. 12, marzo 1974, pag. 152.